



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Delegazione Provinciale
NOVARA
piemontevda.lnd.it



NUMERO COMUNICATO 21 DATA COMUNICATO 05/12/2025

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

SOMMARIO

1. COMUNICAZIONI	186
2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI NOVARA.....	192
3. RISULTATI.....	193
4. GIUDICE SPORTIVO	197
ALLEGATI.....	199

1.**COMUNICAZIONI****dal Comunicato Ufficiale Regionale n° 46 del 27/11/2025****1.1 Comunicazioni L.N.D.****QUALIFICAZIONE UEFA REGIONS' CUP 2026/2027 (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 182 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 182 della L.N.D. inerente quanto indicato in oggetto.

MODIFICA DEGLI ARTT. 96 E 99 DELLE N.O.I.F. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 187 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 91/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 187 della L.N.D. inerente quanto indicato in oggetto

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERZO SETTORE, CRISI D'IMPRESA, SPORT E IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (DALLA CIRCOLARE N.21 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 21 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 33 – 2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

1.2 Comunicazioni Comitato Regionale L.N.D**SOCIETÀ CHE DISPUTANO GARE UFFICIALI SU CAMPI UBICATI IN COMUNI DIVERSI DALLA SEDE SOCIALE - CAMPIONATI DI PRIMA E SECONDA CATEGORIA, UNDER 19, UNDER 17, UNDER 15, UNDER 14 REGIONALE E UNDER 14 PROVINCIALE**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 22 Novembre 2025,

- preso atto delle istanze presentate dalle sottonotate Società tese ad ottenere l'autorizzazione del Comitato Regionale a svolgere le proprie attività ufficiali su campi diversi da quelli insiti sul territorio del Comune ove le Società richiedenti hanno la propria sede sociale;

- visto l'art. 19 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;

- accolte le motivazioni presentate dalle Società instanti a supporto delle specifiche richieste,

ha deliberato

in via eccezionale di autorizzare le sottonotate Società partecipanti ai sottonotati Campionati 2025/2026 a svolgere la propria attività ufficiale sul campo sportivo a fianco di esse evidenziato:

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

<u>SOCIETA'</u>	<u>SEDE</u>	<u>CAMPO</u>
AGRANO SPORTIVA	OMEGNA	GRAVELLONA TOCE



CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

<u>SOCIETA'</u>	<u>SEDE</u>	<u>CAMPO</u>
SAINT VINCENT CHATILLON	SAINT-VINCENT	CHATILLON

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

<u>SOCIETA'</u>	<u>SEDE</u>	<u>CAMPO</u>
CITTA DI COSSATO	COSSATO	MOTTALCIATA

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE

<u>SOCIETA'</u>	<u>SEDE</u>	<u>CAMPO</u>
PSG SSDARL	PINO TORINESE	RIVA PRESSO CHIERI

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

<u>SOCIETA'</u>	<u>SEDE</u>	<u>CAMPO</u>
BANCHETTE COLLERETTO G.P.	BANCHETTE	COLLERETTO GIACOSA

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

<u>SOCIETA'</u>	<u>SEDE</u>	<u>CAMPO</u>
AYGREVILLE CALCIO	VILLENEUVE	ROISAN
ACADEMY LASCARIS ASD	TORINO	PIANEZZA
ACCADEMIA CASALE A.R.L.	TERRUGGIA	CASALE MONFERRATO
BOVES MDG CUNEO	CUNEO	BOVES
DERTHONA FBC 1908	TORTONA	ALESSANDRIA
FOOTBALL CLUB VOLPIANO	TORINO	VOLPIANO
GOZZANO SSDRL	GOZZANO	GARGALLO
NOVAROMENTIN SRL	ROMENTINO	GARBAGNA NOVARESE
PEDONA BORGO S.D.	BORGO SAN DALMAZZO	CUNEO
PIAZZA	MONDOVI'	VICOFORTE
PSG SSDARL	PINO TORINESE	RIVA PRESSO CHIERI
QUINCINETTO TAVAGNASCO	QUINCINETTO	SETTIMO VITTONE
ROSTA CALCIO	ROSTA	GIAVENO
SCA ASTI	ASTI	CASTELL'ALFERO
VALLORCO	CUORGNE'	PONT CANAVESE

CAMPIONATO UNDER 14 PROVINCIALE

<u>SOCIETA'</u>	<u>SEDE</u>	<u>CAMPO</u>
ABSOLUTE LA LOGGIA	LA LOGGIA	MONCALIERI
ACADEMY SCA	ASTI	CASTELL'ALFERO
ATLETICO C.B.L.	LANZO TORINESE	NOLE
BAGNASCO CALCIO	BAGNASCO	CEVA
BANCHETTE COLLERETTO	BANCHETTE	COLLERETTO GIACOSA
BISALTA	PEVERAGNO	CHIUSA PESIO
BOLLENGO	BORGOFRANCO IVREA	BOLLENGO
BUTTIGLIERESE 95	BUTTIGLIERA D'ASTI (AT)	ARIGNANO
CANADÀ	VERCELLI	VILLATA
CARIGNANO	CARIGNANO	VILLASTELLONE
CHIVASSO CALCIO	CHIVASSO	RONDISSONE
COSTIGLIOLE F.C.	COSTIGLIOLE D'ASTI (AT)	MAGLIANO ALFIERI
JUVENTUS WOMEN	TORINO	VINOVO
MURAZZO	FOSSANO	CASTELLETTO STURA
NARZOLE CALCIO	NARZOLE	BENE VAGIENNA
POLISPORTIVA CARIGNANO	CARIGNANO	VILLASTELLONE



ROLETTO VAL NOCE	ROLETTO	FROSSASCO
S. SECONDO A.S.D.	S. SECONDO DI PINEROLO	SAN PIETRO VAL LEMINA
SANT'ALBANO	SANT'ALBANO STURA	MONTANERA
SAVIGLIANESE FBC 1919	SAVIGLIANO	CAVALLERMAGGIORE
VALCHIUSELLA	VAL DI CHY	COLLERETTO GIACOSA
VALLE VARAITA CALCIO	COSTIGLIOLE SALUZZO	VERZUOLO
VICTORIA ACC. CHIEVO	TORINO	GRUGLIASCO
VIRTUS VERCELLI	VERCELLI	GREGGIO

TERMINI PER IL DEPOSITO DELLE LISTE DI SVINCOLO SUPPLETIVE (ART. 107 DELLE NOIF) E TRASFERIMENTI E/O CESSONI CONTRATTO

LISTE DI SVINCOLO SUPPLETIVE (ART. 107 DELLE NOIF)

Si informano le Società affiliate che, all'interno del **Portale L.N.D. riservato**, è predisposta la sezione che permette di gestire direttamente on-line, ai sensi dell'Art. 107 delle N.O.I.F., gli adempimenti relativi agli svincoli dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici **con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro sportivo**, nel periodo di seguito indicato:

- **Calciatori e calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti” (Calcio a 11)**
Dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025;

- **Calciatori e calciatrici “giovani” (Calcio a 11)**
Dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025;

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal 16 dicembre 2025.

- **Giocatori e giocatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti” (Calcio a 5)**
Dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025;

- **Giocatori e giocatrici “giovani” (Calcio a 5)**
Dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025;

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal 16 dicembre 2025.

Si ricorda che in virtù di quanto disposto dal comma 3 dell'Art. 107 delle N.O.I.F., ogni Società, nei termini sopra indicati, potrà creare e dematerializzare **un numero illimitato di Liste di Svincolo**.

La data di decorrenza dello svincolo dei calciatori e delle calciatrici opzionati/e è quella determinata dall'apposizione della firma digitale, sempre che le stesse **pervengano entro e non oltre i termini sopra indicati**. Non è pertanto prevista la spedizione (o il deposito) della Lista di Svincolo in formato cartaceo.

Completate le rituali operazioni di svincolo, le Società dovranno stampare il documento **“definitivo”** riportante l'elenco dei propri calciatori e calciatrici svincolati/e (una volta che il documento è reso “definitivo” non può essere modificato ulteriormente), **apporre timbro e firma in calce del Legale Rappresentante ed obbligatoriamente avviare la procedura di dematerializzazione e firma elettronica del documento**.

Non sarà possibile richiedere lo svincolo ai sensi dell'Art. 107 delle N.O.I.F. con procedure differenti da quella sopra esposta.

TRASFERIMENTO E CESSIONE DI CONTRATTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI E GIOCATORI/GIOCATRICI “GIOVANI DILETTANTI” E “NON PROFESSIONISTI/E” TRA SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA L.N.D.

Si ritiene opportuno rammentare quanto disposto dal Consiglio Federale in relazione ai distinti periodi di trasferimento e cessione del contratto dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non



professionisti/e” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti:

- **Calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti (Calcio a 11)**

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore e di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., **dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025**.

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica (**apposizione della firma elettronica**) presso i Comitati e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria, **entro i termini sopra stabiliti.**

L’accordo di trasferimento prodotto on-line deve essere sottoscritto dal **Presidente della Società cedente**, dal **Presidente della Società cessionaria** e dal **calciatore/calciatrice**. Se il calciatore o la calciatrice non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età, il modulo deve essere sottoscritto anche dall’**esercente la potestà genitoriale**.

- **Giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti**

Si ricorda, infine, che **dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026** saranno possibili, invece, le operazioni di trasferimento e cessione di contratto di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” **tra Società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti.**

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica (**apposizione della firma elettronica**) presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza ad opera della società cessionaria, **entro i termini sopra stabiliti.**

1.3 Comunicazioni Comitato Regionale S.G.S.

DEROGHE ALL’UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L’ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Si riporta – in allegato – l’elenco delle deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

dal Comunicato Ufficiale Regionale n° 48 del 04/12/2025

1.4 Comunicazioni L.N.D.

MODIFICA DEGLI ARTT. 28, 33, 33 BIS, 93, 95, 99 QUATER, 100, 101, 102, 103, 103 BIS, 104 E 113 DELLE N.O.I.F. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 180 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 88/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 180 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

MODIFICA DEGLI ARTT. 114, 116, 117 E 117 BIS DELLE N.O.I.F. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 181 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 89/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 181 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.



**SPORT BONUS – SECONDA FINESTRA 2025 – PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO
DEGLI AMMESSI ALLA PROCEDURA DEL BENEFICIO FISCALE – SCADENZA
ADEMPIMENTI 9 DICEMBRE 2025 (DALLA CIRCOLARE N. 22 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 22 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 34 – 2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

**CHIARIMENTI SULLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI DASPO E
GESTIONE DEI TITOLI DI ACCESSO E ABBONAMENTI (DALLA CIRCOLARE N.
23 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 23 della Lega Nazionale Dilettanti inerente quanto indicato in epigrafe.

1.5 Comunicazioni Comitato Regionale S.G.S.

CONVOCAZIONE SELEZIONE TERRITORIALE UNDER 15 FEMMINILE SGS

Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico del Piemonte Valle d' Aosta Luciano Loparco, in riferimento all'attività di Sviluppo promozionale dell'Attività Under 15, comunica l'elenco delle convocate per il giorno **Martedì 9 dicembre 2025, alle ore 14:00**, presso l'impianto sportivo sito in Via Leonardo Da Vinci, 24 – Grugliasco (TO) (erba sintetica).

Si ringrazia la Società BSR Grugliasco.

Le calciatrici convocate dovranno presentarsi puntuali e munite del kit personale di gioco (tuta, kway, maglia, calzoncini, calzettoni), **oltre a parastinchi, copia del certificato di idoneità per l'attività agonistica, liberatoria minorenne**, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Team Manager: Sig.ra Lavinia Quagliotti Tel. 340-3551704, e-mail: sel.taurinensesgs@figc.it

In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

STAFF

Selezionatore Under 15 F Area n. 1: Barbara LUCIANO

Collaboratore tecnico: Daniele D'ANCONA, Matteo SOLERA, Sergio SAGHEDDU

Preparatore portieri: Enrico CHIAPALE

Fisioterapista: Matteo AVITABILE

Area Psicologica: Deborah LANDA

Medico: Marta ANDRIGHETTI

Team Manager: Lavinia QUAGLIOTTI, Monica MENEGATTI

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
AGOSTO	CHIARA	20/06/2012	BORGO VITTORIA CIT TURIN
ALAMIA	REBECCA	10/09/2012	AOSTA CALCIO 511



ALLIU	NOELIA	29/09/2011	ASD PINEROLO WOMEN
ALZU	BEATRICE	08/01/2011	ASD PINEROLO WOMEN
ARIA	CELESTE	21/07/2012	ALBA BRA WOMEN ASD
BERARDENG	ELISA	13/07/2012	CIT TURIN LDE
BONELLO	MARTINA	14/02/2012	ALBA BRA WOMEN ASD
BREGLIA	FRANCESCA	28/01/2011	ACCADEMIA TORINO CALCIO
CAVARERO	EMMA	04/06/2012	SAVI WOMEN
CHIAPPERINI	ZOE	17/08/2012	AURORA CALCIO FEMMINILE
CONIDI	ALESSIA	21/05/2011	AURORA CALCIO FEMMINILE
CONTI	GINEVRA	18/06/2011	AURORA CALCIO FEMMINILE
COSTARDI	BEATRICE	23/08/2012	ACCADEMIA TORINO CALCIO
DE MARIA	EMMA	19/05/2011	CIT TURIN LDE
DI CORATO	SOFIA	30/11/2012	AUTOVIP SAN MAURO CALCIO
FALCO	ANNA	22/06/2011	TARANTASCA 2018
FAZZONE	SOFIA	10/01/2011	ASD PINEROLO WOMEN
LEOTARDI	MATILDE	20/03/2012	VENARIA REALE
LISCI	CHIARA	27/10/2011	VENARIA REALE
MANARA	SOFIA	14/06/2012	VENARIA REALE
MARRAS	ELEONORA	09/02/2012	CIT TURIN LDE
MERLO	VIOLA	30/05/2012	ALBA BRA WOMEN ASD
MILLOSHI	AURORA	26/05/2011	MONCALIERI WOMEN SSDARL
PALUMBO	ELEONORA	31/07/2012	ELLEDI FC SSD RL
PELOSO	ANGELA	05/09/2011	BORGO VITTORIA CIT TURIN
PEZZANO	EMMA	28/07/2011	MONCALIERI WOMEN SSDARL
PONZIO	BEATRICE	13/11/2012	ALBA BRA WOMEN ASD
PUSANTI	BEATRICE AGATA	19/12/2012	ACCADEMIA TORINO CALCIO
QUISPE	HILLARY	11/02/2012	AOSTA CALCIO 511
RISSONE	GIORGIA	12/08/2011	VENARIA REALE
RUSSO	SERENA	17/07/2011	IVREA WOMEN ASD APS
SANFEDELE	SARA	08/02/2011	IVREA WOMEN ASD APS
SANTA	IRIS	09/02/2011	IVREA WOMEN ASD APS
SASSO	ADELE	29/09/2011	IVREA WOMEN ASD APS
SCARCELLO	NOEMI	21/07/2011	FREEDOM FC SSD ARL
SCHIRINZI	GIORGIA	03/11/2011	CIT TURIN LDE
UMEROSKA	MELEK	19/11/2011	COSSATESE

DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Si riporta – in allegato – l'elenco delle deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.



2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI NOVARA

2.1 Comunicazioni

RITIRO CARTELLINI

Si porta a conoscenza delle Società dipendenti che presso la Delegazione sono depositate le tessere di riconoscimento inerenti a:

Dirigenti ufficiali
Calciatori Dilettanti
Calciatori del S.G.S.

ACCADEMIA BORGOMANERO	NOVARA CALCIO A 5
ACCADEMIA DEL TALENTO	NOVARA FOOTBALL CLUB
ARONA	OLEGGIO CASTELLO
BARENGO	OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO
BIANDRATE	OLIMPIA SANT' AGABIO 1948
BORGOLAVEZZARO	PERNATESE
BULÈ BELLINZAGO	POLISPORTIVA SAN GIACOMO
CAMERI	RIVIERA D'ORTA
CARPIGNANO	ROMAGNANO
CASTELLETTESE	SAN MAURIZIO CALCIO
CUREGGIO	SOCER GATTICO VERUNO
FUTSAL BORGO TICINO	SPARTA NOVARA
GOZZANO	SPORTIVA CALTIGNAGA
JUVENTUS CLUB	TRECATE
LIBERTAS RAPID	VEVERI
LIBERTAS VAPRIO	VIRTUS MULINO CERANO
MEINA	VOLUNTAS NOVARA
MEZZOMERICCO	1924 SUNO F.C.D.

GARE DEL 13-14 DICEMBRE 2025

Si comunica alle Società che in allegato ci sono le gare del 13 e 14 Dicembre 2025.

VARIAZIONI GARE

Si allega l' elenco delle variazioni gare.

SOCIETÀ CHE HANNO RIFIUTATO DI DISPUTARE LE GARE AD UN GIORNO DIVERSO DA QUELLO RICHIESTO DA ALTRE SOCIETÀ

Le Società appresso indicate hanno rifiutato di disputare le gare ad un giorno diverso da quello richiesto da altre Società inviando, come da C.U. n° 14 della Delegazione di Novara, una mail entro i termini prestabiliti.

JUNIORES U19

VALLE ELVO	diniego per la richiesta della società FUTUROGIOVANI VILIANENSIS
CAMERI CALCIO	diniego per la richiesta della società FUTUROGIOVANI VILIANENSIS



VARIAZIONI AL CALENDARIO GARE CAMPIONATI E TORNEI – L.N.D. – S.G.S.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 23/9/2025, ha disposto di addebitare alle Società Euro 30,00 al momento in cui chiederanno variazioni al calendario gare settimanale pubblicato sul comunicato ufficiale redatto dal Comitato Regionale, **purché richieste nelle 48 ore precedenti la gara interessata**, per tutte le gare dei Campionati L.N.D. e S.G.S. Regionali, Provinciali/Distrettuali.

Per quanto attiene all'organizzazione di Tornei ufficiali indetti dalle Società, le variazioni al calendario gare inviato all'atto della richiesta di ratifica del Torneo determineranno un addebito di € 30,00 a carico della Società organizzatrice, per i tornei di attività L.N.D. e S.G.S. Regionali e Provinciali/Distrettuali.

Ne consegue che ogni richiesta di variazione al calendario gare pervenuta oltre le 48 ore precedenti la gara non verrà esaminata.

Le Società sono pertanto invitate a verificare con largo anticipo eventuali concomitanze di gare, prima della pubblicazione del comunicato ufficiale riportante il calendario gare allegato settimanalmente, al fine di ovviare all'applicazione della suddetta disposizione e di agevolare così le attività connesse all'elaborazione del calendario settimanale nonché delle conseguenti designazioni da parte del Comitato Regionale Arbitri e delle sue articolazioni periferiche.

La presente disposizione non verrà applicata qualora le concomitanze siano causate da spostamenti effettuati d'ufficio al calendario gare a seguito di avverse condizioni atmosferiche o causa di forza maggiore.

3. RISULTATI

LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO

I	SOSPESA SECONDO TEMPO	D	ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
B	SOSPESA PRIMO TEMPO	M	NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
K	RECUPERO PROGRAMMATO	F	NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
N	GARA REGOLARE	G	RIPETIZIONE GARA PER CAUSE FORZA MAGGIORE
U	SOSPESA PER INFORTUNIO AD D.G.	A	NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
R	RAPPORTO NON PERVENUTO	H	RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
W	GARA RINVIATA D'UFFICIO		

RISULTATI PERVENUTI IN RITARDO

ESORDIENTI 1°ANNO NOVARA AUTUN

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 7 Giornata - A		
PERNATESE 1928	- POLISPORTIVA SAN GIACOMO	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 6 Giornata - A		
LIBERTAS RAPID	- CARPIGNANO	
(1) VIRTUS MULINO CERANO	- ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	

(1) - disputata il 15/11/2025



ESORDIENTI 2°ANNO NOVARA AUTUN

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A	
NOVAROMENTIN SRL	- SPARTA NOVARA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 6 Giornata - A	
BRIGA	- ACCADEMIA DEL TALENTO
CAMERI CALCIO	- SPORTIVA CALTIGNAGA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 7 Giornata - A	
ACCADEMIA DEL TALENTO	- OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO
POLISPORTIVA SAN GIACOMO	- GOZZANO SSDRL
(1) SPORTIVA CALTIGNAGA	- BRIGA

(1) - disputata il 29/11/2025

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 3 Giornata - A	
PERNATESE 1928	- CUREGGIO CALCIO
VIRTUS MULINO CERANO	- CARPIGNANO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 6 Giornata - A	
VIRTUS MULINO CERANO	- ROMAGNANO CALCIO A.S.D.

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 7 Giornata - A	
VEVERI 1974	- VIRTUS MULINO CERANO

PULCINI 1°ANNO NOVARA AUTUNNO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A		GIRONE B - 7 Giornata - A	
ACCADEMIA DEL TALENTO	- 1924 SUNO F.C.D.	PERNATESE 1928	- BORGOLAVEZZARO
GIRONE C - 7 Giornata - A			
BEAVERS A.S.D.	- CASTELLETTESE		

PULCINI 2°ANNO NOVARA AUTUNNO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A		GIRONE B - 7 Giornata - A	
ACCADEMIA DEL TALENTO	- ACCADEMIA BORGOMANERO1961	NOVAROMENTIN SRL	- ACCADEMIA BORGOMANEROSQ.B
		PERNATESE 1928	- A.S.D. NOVARA CITY FC
GIRONE C - 7 Giornata - A			
BEAVERS A.S.D.	- MEZZOMERICÒ CALCIO		

PULCINI MISTI NOVARA AUTUNNO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 7 Giornata - A	
SANT ALESSANDRO A.S.Dsq.B	- MEZZOMERICÒ CALCIO



ELENCO RISULTATI

TERZA CATEGORIA NOVARA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 9 Giornata - A		
LIBERTAS RAPID	- BARENGO SPORTIVA	1 - 1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 11 Giornata - A		
BARENGO SPORTIVA	- REAL GRANOS	1 - 0
CALCIO FARÀ	- LIBERTAS VAPRIO	2 - 0
LIBERTAS RAPID	- CASALINO 1964	1 - 0
POLISPORTIVA SAN GIACOMO	- DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	1 - 4
SCUOLE CRISTIANE CALCIO	- SPORTING BORGOLAVEZZARO	1 - 4
SPORTING TRECATE CALCIO	- VOLUNTAS NOVARA	1 - 3
SOCERVA CALTIGNAGA	- SOCCER GATTICO VERUNO	3 - 2

JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -NO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 9 Giornata - A		
CE.VER.SA.MA BIELLA	- SPORTIVA CALTIGNAGA	4 - 3
FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	- GAGLIANICO C.S.I.	4 - 0
S.ROCCO	- OLIMPIA SANT AGABIO 1948	2 - 2
VALDILANA BIOGLIESE	- PONDERANO	0 - 3
VALLE ELVO	- CAMERI CALCIO	2 - 3
VEVERI 1974	- LIBERTAS RAPID	1 - 0

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -NO-

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 11 Giornata - A		
CAMERI CALCIO	- POLISPORTIVA SAN GIACOMO	2 - 1
CARPIGNANO	- LUPETTI BIANCHI TRINO	2 - 5
(1) CE.VER.SA.MA BIELLA	- SPORTIVA CALTIGNAGA	1 - 3
LIVORNO FERRARIS BIANZE	- DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	3 - 2
(1) TIGERS PREALPI BIELLESI	- UNION NOVARA	1 - 0
VEVERI 1974	- PERNATESE 1928	5 - 1

(1) - disputata il 29/11/2025

ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-NO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 11 Giornata - A		
CIGLIANO CALCIO	- BORGOLAVEZZARO	4 - 2
CRESCENTINESE	- POLISPORTIVA SAN GIACOMO	3 - 0
FBC OZZANO 1919 RONZONESE	- CANADA	2 - 4
SANTHIA 1903	- LUPETTI BIANCHI TRINO	0 - 1
SPARTA NOVARA	- SCUOLE CRISTIANE CALCIO	7 - 0
TRECATE CALCIO	- PERNATESE 1928	0 - 10
VIRTUS VERCELLI	- JUVENTUS CLUB A.S.D.	7 - 0



GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-NO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 10 Giornata - A		
MEZZOMERICO CALCIO	- CUREGGIO CALCIO	0 - 16

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 11 Giornata - A		
CUREGGIO CALCIO	- BEAVERS A.S.D.	7 - 0
JUVENTUS CLUB A.S.D.	- LIBERTAS RAPID	2 - 4
PERNATESE 1928	- VIRTUS MULINO CERANO	0 - 1
POLISPORTIVA SAN GIACOMO	- CARPIGNANO	8 - 0
UNION NOVARA	- MEZZOMERICO CALCIO	21 - 0

GIOV.SIMI B NOVARA FASE PROV

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 4 Giornata - A		
PERNATESE 1928	- OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	1 - 1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 6 Giornata - A		
CAMERI CALCIO	- OLIMPIA SANT AGABIO 1948	7 - 2
CANADA	- POLISPORTIVA SAN GIACOMO	3 - 2
CUREGGIO CALCIO	- PIEMONTE SPORT 1963	12 - 0
(1) GATTINARA F.C.	- BULE'BELLINZAGO	1 - 4
PERNATESE 1928	- VEVERI 1974	2 - 2
SPORTIVA CALTIGNAGA	- VIRTUS VERCELLI	3 - 1
TRECATE CALCIO	- LIBERTAS RAPID	1 - 1

(1) - disputata il 28/11/2025

ESORDIENTI 2°ANNO NOVARA AUTUN

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 7 Giornata - A		
SPORTIVA CALTIGNAGA	- BRIGA	N

PULCINI 1°ANNO NOVARA AUTUNNO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 8 Giornata - A		
CASTELLETTESE	- ACCADEMIA BORGOMANEROSQ.B	R
OLIMPIA SANT AGABIO 1948	- SAN MAURIZIO CALCIO	N
SOCCER GATTICO VERUNO	- UNION NOVARA SQ.B	N
VEVERI 1974	- JUVENTUS CLUB A.S.D.	N



4.

GIUDICE SPORTIVO

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE AVV. PIER ANGELO CORBELLINO, COADUUVATO DAI SOSTITUTI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI AVV. CARLO MINOLI ,AVV.ROBERTO ROGNONI,MARTINA BASAGNI, ALLA PRESENZA DEL RAPPRESENTANTE A.I.A. AVV. MATTARELLA GIANMARCO HA ADOTTATO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, CHE DI SEGUITO INTEGRALMENTE SI RIPORTANO,IN BASE ALLE RISULTANZE DEGLI ATTI UFFICIALI

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA NOVARA

GARE DEL 27/11/2025

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BRESSAN SIMONE (LIBERTAS RAPID)

GARE DEL 30/11/2025

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RIGHETTI FABIO (CASALINO 1964)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GIANESSI THOMAS (SCUOLE CRISTIANE CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PREGNOLATO MATTIA (BARENGO SPORTIVA)
TOURE KHADIM (LIBERTAS VAPRI)
SANTAMARIA ALBERTO (SPORTIVA CALTIGNAGA)

LAZZARIN GIANLUCA
FARIOLI ANDREA
(DIAVOLETTICALCIO VERCELLI)
(SPORTIVA CALTIGNAGA)

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -NO

GARE DEL 29/11/2025

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CIOCCA ALESSANDRO (LIBERTAS RAPID)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SERRAGO RICCARDO (LIBERTAS RAPID)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GIUDICE TOMMASO (SPORTIVA CALTIGNAGA)



GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -NO-

GARE DEL 23/11/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 23/11/2025 DIAVOLETTICALCIO VERCELLI - VEVERI 1974

La società, **VEVERI 1974** dopo averlo ritualmente preannunciato, ha presentato ricorso avverso alla regolarità della gara de qua adducendo che nella stessa era stato impiegato nella squadra **DIAVOLETTICALCIO VERCELLI** il giocatore Diawara Hamed che risultava essere stato sanzionato con due giornate di squalifica nel campionato regionale Allievi U16 così come riportato nel cu regionale n. 41 del 13/11/25. La ricorrente, pur dando atto che il Diawara ha scontato la seconda giornata di squalifica nella gara del campionato regionale Allievi U16 disputatasi il 22/11/25, lamenta che lo stesso abbia poi giocato il giorno successivo nella gara del campionato allievi provinciale under 17 disputatasi il 23/11/25.

La società **VEVERI 1974** fa presente che le gare in cui è stato impiegato il giocatore Diawara appartengono entrambe alla medesima macrocategoria allievi (Allievi U16 ed Allievi U17) omettendo però di precisare che la categoria Allievi U16 è a carattere regionale mentre la categoria Allievi U17 è a carattere provinciale.

Ora l'art. 21 CGS, pure citato dalla ricorrente, prevede espressamente che il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento; col che ne consegue che il Diawara doveva scontare le due giornate di squalifica nel campionato di appartenenza e quindi Allievi U16 regionali così come avvenuto, a nulla rilevando che il Diawara abbia scontato la seconda giornata di squalifica nella giornata di sabato 22/11/25 nel campionato Allievi U16 regionali ed abbia poi giocato nella giornata di domenica 23/11/25 nel campionato Allievi U17 provinciali.

Se il Diawara non fosse stato schierato nella gara di domenica 23/11/25 nel campionato Allievi U17 provinciali, lo stesso avrebbe di fatto scontato tre gare di squalifica circostanza questa nettamente in contrasto con il provvedimento sanzionatorio del giudice territoriale regionale.

Ciò premesso, visto l'art. 21 CGS si delibera di rigettare il reclamo promosso dalla società **VEVERI 1974** e di omologare il risultato della gara così come conseguito sul campo

DIAVOLETTICALCIO VERCELLI - VEVERI 1974 2 - 0

Nulla si provvede in ordine alla tassa reclamo che risulta autorizzata ad essere addebitata sul conto della ricorrente.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARKU ALESSIO (VEVERI 1974)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

HAYANI FAHD (VEVERI 1974)

GARE DEL 29/11/2025

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARCUZZI MARCELLO (CE.VER.SA.MA BIELLA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VAIANI THOMAS (TIGERS PREALPI BIELLESI)



GARE DEL 30/11/2025

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 15/12/2025

TRECCANI LUIGI (DIAVOLETTICALCIO VERCELLI)

Allontanato dal campo per comportamento non regolamentare

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GHEORGHE DENIS FLORIN (LUPETTI BIANCHI TRINO)

GATTI MATTIA

(VEVERI 1974)

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-NO

GARE DEL 29/11/2025

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BAILO STEFANO (CIGLIANO CALCIO)

GARE DEL CAMPIONATO GIOV.SIMI B NOVARA FASE PROV

GARE DEL 30/11/2025

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MAZZITELLI FRANCESCO (PERNATESE 1928)

PERDICHIZZI PIETRO

(POLISPORTIVA SAN GIACOMO)

GRANERIS GIACOMO (VIRTUS VERCELLI)

ALLEGATI

- Allegati C.U. Regionali
- Gare del 13 e 14 Dicembre 2025
- Variazioni Gare

PUBBLICATO IN NOVARA E AFFISSO
ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE IL GIORNO

VENERDÌ 5 DICEMBRE 2025

Il Segretario
Mario ECCELSI

Il Delegato
Michele Verdicchio





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Delegazione Provinciale
NOVARA
piemontevda.lnd.it



CAMPIONATO 37 Terza categoria Novara			DATA	ORA
GIRONE UN				
BARENGO SPORTIVA BARENGO	VOLUNTAS NOVARA VIALE RIMEMBRANZA, 86/88	COMUNALE	14/12/25	14:30 13A
CASALINO 1964 CASALINO	SPORTING BORGOLAVEZZARO VIA CAMPO SPORTIVO, 2	LUGI CANTONE	14/12/25	14:30 13A
LIBERTAS RAPID TORRION QUARTARA - NOVARA	REAL GRANOS STRADA VICINALE AGOGNA	COMUNALE	14/12/25	14:30 13A
POLISPORTIVA SAN GIACOMO NOVARA	CALCIO FARÀ VIA ARDEMAGNI	COMUNALE	14/12/25	14:30 13A
SCUOLE CRISTIANE CALCIO VERCELLI	SOCER GATTICO VERUNO VIA VIVIANI	ANDREA PRETTA	14/12/25	14:30 13A
SPORTING TRECATE CALCIO TRECATE	DIAVOLETTICALCIO VERCELLI SUSSIDIARIO PIAZZALE RIMEMBRANZE		14/12/25	14:30 13A
SPIRITO CALTIGNAGA CALTIGNAGA	LIBERTAS VAPRIO VIA DELLO SPORT, 1	COMUNALE	14/12/25	16:00 13A

CAMPIONATO P7 JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -NO			
GIRONE UN		DATA	ORA
CE.VER.SA.MA BIELLA VERRONE	VALLE ELVO VIA DELLA BARAZZA 3	ARMANDO PICCHI	13/12/25 15:00 11A
FUTUROGIOVANI VILIANENSIS CAMERI CALCIO VIGLIANO BIELLESE	COMUNALE VIALE ALPINI D'ITALIA		13/12/25 14:30 11A
PONDERANO PONDERANO	OLIMPIA SANT AGABIO 1948 STRADA VICINALE AL CIMITERO, 8	LUIGI MERONI	13/12/25 17:30 11A
S.ROCCO NOVARA	SPORTIVA CALTIGNAGA VIA GIBELLINI 46, STR.ERBATICI	COMUNALE	13/12/25 14:30 11A
VALDILANA BIOGLIESE VALLE MOSSO - VALDILANA	LIBERTAS RAPID FRAZIONE GRASSI	COMUNALE	13/12/25 14:00 11A
VEVERI 1974 VEVERI - NOVARA	GAGLIANICO C.S.I. VIA SANTA CATERINA	COMUNALE	13/12/25 15:00 11A

CAMPIONATO A7 ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -NO-			
GIRONE UN		DATA	ORA
A.S.D. CITTA DI COSSATO COSSATO	PERNATESE 1928 VIA PARLAMENTO	SINTETICO "LEO GELONDO"	14/12/25 10:30 13A
CAMERI CALCIO CAMERI	CARPIGNANO PIAZZA SALVO D'ACQUISTO	G.PAGGI	14/12/25 10:30 13A
CE.VER.SA.MA BIELLA MASSAZZA	POLISPORTIVA SAN GIACOMO VIA BARBERA, 5	COMUNALE	14/12/25 10:30 13A
LIVORNO FERRARIS BIANZE LIVORNO FERRARIS	SPORTIVA CALTIGNAGA VIA CESARE BATTISTI, 106	G.BIGANDO	14/12/25 10:30 13A
TIGERS PREALPI BIELLESI ROASIO	LUPETTI BIANCHI TRINO VIA CAMPO SPORTIVO	COMUNALE	14/12/25 10:30 13A
VEVERI 1974 VEVERI - NOVARA	UNION NOVARA VIA SANTA CATERINA	COMUNALE	14/12/25 10:30 13A
RIPOSA	DIAVOLETTICALCIO VERCELLI		

CAMPIONATO XA ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-NO			DATA	ORA
GIRONE UN				
CIGLIANO CALCIO ALICE CASTELLO	POLISPORTIVA SAN GIACOMO VIA COSSANO, 26	LUIGI SALUSSOLIA	13/12/25	15:00 13A
CRESCENTINESE CRESCENTINO	JUVENTUS CLUB A.S.D. VIA RAFFAELLO, 1	COMUNALE	13/12/25	15:00 13A
FBC OZZANO 1919 RONZONESE OZZANO MONFERRATO	LUPETTI BIANCHI TRINO VIA PERBOCCA 10	G.SCIENZA	13/12/25	15:00 13A
PERNATESE 1928 PERNATE - NOVARA	BORGOLAVEZZARO STRADA OLEGGIO	COMUNALE	13/12/25	10:30 13A
SANTHIA 1903 SANTHIA	SCUOLE CRISTIANE CALCIO STRADA VECCHIA DI BIELLA 24	PAIROTTO	13/12/25	14:30 13A
SPARTA NOVARA NOVARA	VIRTUS VERCELLI VIA ALCAROTTI	ENRICO PATTI	13/12/25	15:00 13A
TRECATE CALCIO TRECATE	CANADA PIAZZALE RIMEMBRANZE	SUSSIDIARIO	14/12/25	15:00 13A

CAMPIONATO G7 GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-NO				DATA	ORA
GIRONE UN					

BEAVERS A.S.D. BORGOMANERO - LOC. S.CRISTINA	UNION NOVARA VIA LEONARDO DA VINCI, 1	PARROCCHIALE	14/12/25	14:30	1A
PERNATESE 1928 PERNATE - NOVARA	MEZZOMERICO CALCIO STRADA OLEGGIO	COMUNALE	14/12/25	10:30	9A

CAMPIONATO XG GIOV.SIMI B NOVARA I fase prov				DATA	ORA
GIRONE UN					

CAMERI CALCIO CAMERI	VIRTUS VERCELLI PIAZZA SALVO D'ACQUISTO	G.PAGGI	14/12/25	14:30	8A
CANADA VILLATA	GATTINARA F.C. VIA PARCO DELLA RIMEMBRANZA	COMUNALE	14/12/25	10:30	8A
CUREGGIO CALCIO CUREGGIO	POLISPORTIVA SAN GIACOMO VIA PER MARZALESKO, 14	COMUNALE	14/12/25	10:30	8A
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO OLEGGIO	VEVERI 1974 VIA CAMPO SPORTIVO 9	SINTETICO "FORTINA ZANOLLI"	14/12/25	10:30	8A
PERNATESE 1928 PERNATE - NOVARA	PIEMONTE SPORT 1963 STRADA OLEGGIO	COMUNALE	14/12/25	14:30	8A
SPORTIVA CALTIGNAGA CALTIGNAGA	LIBERTAS RAPID VIA DELLO SPORT, 1	COMUNALE	14/12/25	14:00	8A
TRECATE CALCIO TRECATE	BULE' BELLINZAGO PIAZZALE RIMEMBRANZE	SUSSIDIARIO	14/12/25	10:00	8A
RIPOSA	OLIMPIA S. AGABIO 1948				

CAMPIONATO NE PICCOLI AMICI NOVARA autunno				DATA	ORA
GIRONE A					
MEZZOMERICO CALCIO MEZZOMERICO	ARONA CALCIO VIA OLEGGIO, 2	COMUNALE		13/12/25	15:00 3A
POLISPORTIVA SAN GIACOMO VIA ARDEMAGNI	TRECATE CALCIO	COMUNALE		13/12/25	15:00 3A NOVARA
CAMPIONATO NE PICCOLI AMICI NOVARA autunno				DATA	ORA
GIRONE B					
BORGOLAVEZZARO BORGOLAVEZZARO	OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO VIA MORTARA - S.S. 211	COMUNALE		13/12/25	14:00 3A
SPORTIVA CALTIGNAGA CALTIGNAGA	NOVAROMENTIN SRL VIA DELLO SPORT, 1	COMUNALE		13/12/25	15:00 3A
CAMPIONATO NE PICCOLI AMICI NOVARA autunno				DATA	ORA
GIRONE C					
BULE'BELLINZAGO BELLINZAGO NOVARESE	CARPIGNANO VIA CAMERI 100	SINTETICO"SUSSIDIARIO"ATT.BAS		13/12/25	15:00 3A
RIPOSA	OLIMPIA SANT' AGABIO 1948				
CAMPIONATO NE PICCOLI AMICI NOVARA autunno				DATA	ORA
GIRONE D					
SPARTA NOVARA NOVARA	SQ.B ACCADEMIA BORGOMANERO1961 VIA GEROSA 6	SINTETICO ADB "GEROSA"		13/12/25	15:00 3A
UNION NOVARA NOVARA	PERNATESE 1928 VIA AGOGNA	SINTETICO ADB C7 SAN MARTINO		13/12/25	15:00 3A

CAMPIONATO NE PICCOLI AMICI NOVARA autunno			DATA	ORA
GIRONE E				
ARONA CALCIO ARONA - MERCURAGO	SQ.B SPARTA NOVARA VIA CROSA	"VALERIO DEL PONTE" ERBA NAT.	13/12/25	15:00 3A
1924 SUNO F.C.D. SUNO	ACCADEMIA BORGOMANEROSQ.B COMUNALE VIALE VOLI, 6		13/12/25	15:00 3A
CAMPIONATO NE PICCOLI AMICI NOVARA autunno			DATA	ORA
GIRONE F				
CAMERI CALCIO CAMERI	CAMERI CALCIO PIAZZA SALVO D'ACQUISTO	SQ.B G.PAGGI	13/12/25	14:00 3A
VEVERI 1974 VEVERI - NOVARA	LIBERTAS RAPID VIA SANTA CATERINA	COMUNALE	13/12/25	14:30 3A

VARIAZIONI GARE

07/12/2025 TERZA CATEGORIA

DIVOLETTICALCIO VERCCELLI - SPORTIVA CALTIGNAGA
PIAZZA LEALI 1, CARESANA - ORE 14:30

06/12/2025 JUNIORES U19

CAMERI - CE.VER.SA.MA BIELLA
PIAZZA SALVO D'ACQUISTO, CAMERI - ORE 14:30

06/12/2025 JUNIORES U19

GAGLIANICO C.S.I. - S.ROCCO
VIA NAPOLI, GAGLIANICO - ORE 14:30

06/12/2025 JUNIORES U19

LIBERTAS RAPID - PONDERANO
STRADA VICINALE AGOGNA, TORRION QUARTARA/NOVARA - ORE 15:00

20/12/2025 ALLIEVI FASCIA B U16

VIRTUS VERCCELLI - TRECATE
VIA VERCCELLI, GREGGIO - ORE 15:00

07/12/2025 GIOVANISSIMI U15

CUREGGIO CALCIO - CARPIGNANO
VIA PER MARZALESKO 14, CUREGGIO - ORE 14:30



COMUNICATO UFFICIALE N. 180

Stagione Sportiva 2025/2026

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 88/A della F.I.G.C. inerente la modifica degli artt. 28, 33, 33bis, 93, 95, 99 quater, 100, 101, 102, 103, 103 bis, 104 e 113 delle N.O.I.F.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 88/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 16 ottobre 2025;
- ravvisata la necessità di modificare gli artt. 28, 33, 33bis, 93, 95, 99 quater, 100, 101, 102, 103, 103 bis, 104 e 113 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di modificare gli artt. 28, 33, 33bis, 93, 95, 99 quater, 100, 101, 102, 103, 103 bis, 104 e 113 delle N.O.I.F. secondo il testo di cui all'allegato A) del presente Comunicato Ufficiale.

Tali nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2026.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 28 I “professionisti”	Art. 28 I “professionisti”
<p>1. Sono qualificati “professionisti” i calciatori e le calciatrici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe professionalistiche e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile.</p> <p>2. Il rapporto di prestazione da “professionista”, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il/la calciatore/calciatrice e la società, di durata non superiore alle otto stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione.</p> <p>3. Il primo contratto da “professionista” può essere stipulato dai/dalle calciatori/calciatrici che abbiano compiuto almeno il 16° anno di età.</p>	<p>1. Sono qualificati “professionisti” i calciatori e le calciatrici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe professionalistiche e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile, che stipulano un contratto da professionista o un contratto di apprendistato ai sensi dei commi che seguono.</p> <p>2. Il rapporto di prestazione da professionista, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il/la calciatore/calciatrice e la società, di durata non superiore alle otto stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione.</p> <p>3. Il primo contratto da “professionista” fatto salvo quanto previsto nel comma che segue, può essere stipulato dai/dalle calciatori/calciatrici che abbiano compiuto almeno il 16° anno di età.</p> <p>4. Possono essere stipulati contratti di apprendistato ai sensi del vigente articolo 30 del Decreto legislativo del 28/02/2021 n. 36 e dalle disposizioni che seguono.</p>

Al compimento del quattordicesimo anno di età può essere stipulato il solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore;

Al compimento del quindicesimo anno, e comunque entro il compimento del ventitreesimo anno d'età, può essere stipulato l'apprendistato professionalizzante;

Al compimento del diciottesimo anno, e comunque entro il compimento del ventitreesimo anno d'età, può essere stipulato l'apprendistato per l'alta formazione e ricerca;

Il contratto di apprendistato non potrà comunque avere scadenza successiva alla stagione sportiva di compimento del ventitreesimo anno né aver in alcun caso durata superiore a tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice).

Al contratto di apprendistato si applicano le disposizioni di legge vigenti riguardanti il limite minimo e massimo di età per la stipula dei contratti di apprendistato, nonché le disposizioni degli Accordi Collettivi.

5. Il calciatore e la calciatrice in rapporto di apprendistato può stipulare contratto da professionista o di apprendistato con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 33, per quanto attiene al diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.

	NORMA TRANSITORIA Le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche per tutti i/le calciatori/calciatrici che abbiano stipulato un contratto di apprendistato prima dell'entrata in vigore del nuovo comma 4. Pertanto detti calciatori/calciatrici acquisiranno lo status di “professionista”.
Art. 33 I “giovani di serie”	Art. 33 I “giovani di serie”
<p>1. I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionalistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionalistico.</p> <p>2. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero per una o due stagioni sportive nelle ipotesi di cui all’ultimo capoverso del successivo comma 2 <i>ter</i>, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso</p>	<p>1. INVARIATO</p> <p>2. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero per una o due stagioni sportive nelle ipotesi di cui all’ultimo capoverso del successivo comma 2 <i>ter</i>, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato oppure un contratto professionalistico ai sensi del successivo comma 3, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p>

<p>calciatore/calciatrice), ovvero un contratto professionistico ai sensi del successivo comma 3, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p>	
<p><i>2 bis.</i> La società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie”, senza contratto di apprendistato, ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di apprendistato professionalizzante di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell’anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il diciannovesimo anno di età. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.</p>	<p><i>2 bis. INVARIATO</i></p>
<p><i>2 ter.</i> Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” può, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui compie anagraficamente il 18° anno di età, concedere alla società presso la quale è tesserato/a il diritto di opzione per la stipulazione del primo contratto di apprendistato professionalizzante, di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell’anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 19° anno di età, a condizione che:</p>	<p><i>2 ter. INVARIATO</i></p>
<p>a) la pattuizione che prevede la concessione di tale diritto di opzione risulti espressamente indicata nel modulo federale di tesseramento e riporti, a pena di nullità, il consenso del/della calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni</p>	

conseguenza derivante dall'esercizio del diritto di opzione da parte della società;

b) nel modulo federale di tesseramento sia precisato il corrispettivo convenuto tra il/la calciatore/calciatrice e la società per la concessione a quest'ultima del diritto di opzione, il cui importo non potrà comunque essere inferiore al 5% del trattamento economico minimo di categoria previsto per la prima annualità contrattuale in caso di esercizio dell'opzione;

c) il diritto di opzione abbia durata massima di due anni, ovvero di un anno qualora lo stesso sia concesso dopo il compimento del 15° anno di età, e sia esercitabile nell'ultimo mese di durata del tesseramento con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Qualora il/la calciatore/calciatrice sia trasferito/a a titolo temporaneo in ambito professionistico, il diritto di opzione di cui sopra può essere concesso alla società cessionaria e dalla stessa esercitato a condizione che il diritto di cui all'art. 101, commi 5, 6 e 6 bis, sia stato già esercitato.

A partire dal compimento del 15° anno di età, in assenza di concessione del diritto di opzione, il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” può essere vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per una ovvero due stagioni sportive, al cui termine è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di lavoro sportivo, nelle diverse forme consentite. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di “giovani di serie”, al compimento anagrafico del 16° anno d’età e purché non tesserati/e a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di

3. INVARIATO

“professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato/a, quando:

- a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
- b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
- c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C;
- d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.

Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un'unica stagione sportiva, per la medesima società.

4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle otto stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i/le calciatori/calciatrici maggiorenni e per i/le calciatori/calciatrici minorenni. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione.

5. Nel caso di calciatore/calciatrice “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale “professionista” con l’osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall’età del/della calciatore/calciatrice.

4. INVARIATO

5. INVARIATO

<p>6. Il calciatore e la calciatrice “giovane di serie” in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.</p> <p>7. [ABROGATO]</p> <p>Norme transitorie</p> <p>Per tutti i/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani di serie” prima del 1° luglio 2023, l’eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2025, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.</p> <p>Il comma 2 <i>bis</i> trova applicazione esclusivamente nella stagione sportiva 2024/2025 per i/le calciatori/calciatrici “giovani di serie” che sottoscrivono un nuovo tesseramento nella medesima stagione sportiva. Qualora detto nuovo tesseramento sia biennale, il diritto di cui al comma 2 <i>bis</i> va esercitato esclusivamente nel mese di giugno 2025, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Di conseguenza, dopo il 30 giugno 2025 il comma 2 <i>bis</i> non sarà più applicabile. Detta disposizione transitoria trova applicazione anche per coloro che si sono ritesserati ai sensi del C.U. 212/A del 14 maggio 2024.</p> <p>Il comma 2 <i>ter</i> trova applicazione dal 1° luglio 2025.</p> <p>Le società che hanno tesserato</p>	<p>6. [ABROGATO]</p> <p>7. INVARIATO</p> <p>Norme transitorie</p> <p>INVARIATO</p>
--	--

<p>calciatori/calciatrici come Giovani di Serie sottoscrivendo un contratto di apprendistato (incluse le società che hanno sottoscritto con i/le calciatori/calciatrici contratti di apprendistato ad efficacia differita) prima del 1° luglio 2024 mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista, di durata massima triennale, previsto dall'ultimo capoverso del comma 2 vigente fino al 30 giugno 2024. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di durata del contratto di apprendistato, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.</p>	
<p>Norme transitorie per il calcio femminile [ABROGATO]</p>	<p>Norme transitorie per il calcio femminile INVARIATO</p>
<p>Articolo 33 bis Gli “apprendisti in ambito professionistico” o “apprendisti prof”</p>	<p>Articolo 33 bis Gli “apprendisti in ambito professionistico” o “apprendisti prof”</p>
<p>1. Sono qualificati “apprendisti in ambito professionistico”, di seguito per brevità “apprendisti prof”:</p> <p>a) i/le calciatori/calciatrici, titolari di un contratto di apprendistato di cui all’art. 33, comma 2, per il periodo compreso tra la stagione sportiva successiva a quella iniziata nell’anno in cui hanno compiuto anagraficamente il 19° anno di età ed il termine del contratto di apprendistato;</p> <p>b) i/le calciatori/calciatrici che stipulano con società professionalistiche un contratto di apprendistato professionalizzante o di apprendistato di alta formazione e ricerca nelle stagioni sportive successive a quella iniziata nell’anno in cui hanno compiuto anagraficamente il 19° anno di età.</p> <p>2. Per gli “apprendisti prof” trovano applicazione:</p> <p>a) le disposizioni dell’art. 33, comma 2, sulla</p>	<p>[ABROGATO]</p>

<p>durata massima dei contratti di apprendistato;</p> <p>b) le disposizioni di legge vigenti riguardanti il limite minimo e massimo di età per la stipula dei contratti di apprendistato;</p> <p>c) le disposizioni degli Accordi Collettivi.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 93 Contratti tra società e tesserati</p> <p>1. I contratti di lavoro sportivo che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori/calciatrici o gli allenatori/alleenatrici e i preparatori atletici, devono essere conformi a quelli “tipo” previsti dai rispettivi Accordi Collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza o, in relazione alla Serie A femminile, dalla FIGC. Il contratto deve riportare il nome dell’agente che ha partecipato alla conclusione del contratto. Sono consentiti, purché risultanti da accordi da depositare presso la Lega o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro il termine stabilito dagli Accordi Collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva, premi collettivi per obiettivi specifici. I premi nell’ambito di ciascuna competizione agonistica non sono cumulabili. Sono altresì consentiti premi individuali ad esclusione dei premi partita, purché risultanti da accordi stipulati con calciatori/calciatrici, allenatori/alleenatrici e preparatori atletici contestualmente alla stipula del contratto economico ovvero da accordi integrativi depositati nel termine stabilito dagli Accordi Collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva.</p> <p>I contratti di apprendistato che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori/calciatrici “giovani”, “giovani dilettanti”, “giovani di serie”, “apprendisti</p>	<p style="text-align: center;">Art. 93 Contratti tra società e tesserati</p> <p>1. I contratti di lavoro sportivo che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i/le calciatori/calciatrici o gli/le allenatori/alleenatrici e i preparatori atletici, devono essere conformi a quelli “tipo” previsti dai rispettivi Accordi Collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza o, in relazione alla Serie A femminile, dalla FIGC. Il contratto deve riportare il nome dell’agente che ha partecipato alla conclusione del contratto. Sono consentiti, purché risultanti da accordi da depositare presso la Lega o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro il termine stabilito dagli Accordi Collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva, premi collettivi per obiettivi specifici. I premi nell’ambito di ciascuna competizione agonistica non sono cumulabili. Sono altresì consentiti premi individuali ad esclusione dei premi partita, purché risultanti da accordi stipulati con calciatori/calciatrici, allenatori/alleenatrici e preparatori atletici contestualmente alla stipula del contratto economico ovvero da accordi integrativi depositati nel termine stabilito dagli Accordi Collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva.</p> <p>I contratti di apprendistato che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i/le calciatori/calciatrici “giovani”, “giovani dilettanti”, “non professionisti” e</p>

<p>prof” e “non professionisti” devono essere conformi a quelli “tipo” previsti dai rispettivi Accordi Collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega o dalle Divisioni di competenza o dalla FIGC.</p> <p>2. Gli accordi economici tra società e operatori sanitari, se esistenti, devono essere portati a conoscenza della Lega o della Divisione competente, mediante compilazione ed invio di appositi moduli, annualmente distribuiti dalla Lega/Divisione stessa. Tale adempimento, in presenza di accordi economici, è condizione per il tesseramento dell’operatore sanitario.</p> <p>3. I calciatori/calciatrici “professionisti” o “giovani di serie” e “apprendisti prof” il cui contratto di lavoro sportivo o di apprendistato non sia stato depositato presso la Lega di competenza o presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica non possono partecipare a gare ufficiali. I calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani” o “giovani dilettanti” il cui contratto di lavoro sportivo o di apprendistato non sia stato depositato presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti o presso la Divisione Serie B Femminile non possono partecipare a gare ufficiali.</p> <p>4. La validità di un contratto tra società e calciatore/calciatrice non può essere condizionata all’esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.</p>	<p>“professionisti” devono essere conformi a quelli “tipo” previsti dai rispettivi Accordi Collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega o dalle Divisioni di competenza o dalla FIGC.</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. I/le calciatori/calciatrici “professionisti/e” il cui contratto da professionista o di apprendistato non sia stato depositato presso la Lega di competenza o presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica non possono partecipare a gare ufficiali. I/le calciatori/calciatrici “non professionisti/e”, “giovani” o “giovani dilettanti” il cui contratto di lavoro sportivo o di apprendistato non sia stato depositato presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti o presso la Divisione Serie B Femminile non possono partecipare a gare ufficiali.</p> <p>4. INVARIATO</p>
<p style="text-align: center;">Art. 95 Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto</p> <p>1. L’accordo di trasferimento di un/una calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un/una calciatore/calciatrice</p>	<p style="text-align: center;">Art. 95 Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto</p> <p>1. INVARIATO</p>

devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalle Leghe e dalla FIGC. Le operazioni di trasferimento e di cessione devono essere effettuate attraverso la modalità telematica.

2. Nella stessa stagione sportiva un/una calciatore/calciatrice “professionista” può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il/la calciatore/calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” che si tessera per società professionistica ed il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” e “apprendista prof” sono soggetti/e alla medesima disposizione. Nella stessa stagione sportiva, il/la calciatore/calciatrice “giovane dilettante” e “non professionista” che ha sottoscritto almeno un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato o coloro che siano decaduti/e dal tesseramento ai sensi dell’art. 109, possono tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, e sono utilizzabili, per un massimo di tre società. È fatto salvo quanto previsto all’art. 39, comma 1 bis, delle N.O.I.F.

3. Per i trasferimenti e le cessioni di contratto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile si devono utilizzare i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC. Per i trasferimenti in cui la cedente è una società di Lega professionistica o partecipante al Campionato di Serie A femminile e cessionaria una società partecipante a un campionato in ambito dilettantistico, devono del pari utilizzarsi i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC, salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della cedente

2. Nella stessa stagione sportiva un/una calciatore/calciatrice “professionista” può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il/la calciatore/calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” che si tessera per società professionistica e il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” sono soggetti/e alla medesima disposizione. Nella stessa stagione sportiva, il/la calciatore/calciatrice “giovane dilettante” e “non professionista” che ha sottoscritto almeno un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato o coloro che siano decaduti/e dal tesseramento ai sensi dell’art. 109, possono tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, e sono utilizzabili, per un massimo di tre società. È fatto salvo quanto previsto all’art. 39, comma 1 bis, delle N.O.I.F.

3. INVARIATO

<p>o, per la Serie A femminile, dalla FIGC. Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti.</p> <p>4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionistiche e, per le società di Serie A Femminile, devono utilizzarsi i moduli adottati dalla FIGC.</p> <p>5. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito dilettantistico o di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica o della Divisione Serie B Femminile, è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito professionistico, dovrà pervenire o essere depositato, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto, presso la Lega della società cessionaria e, per i trasferimenti di calciatrici professioniste, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica. La registrazione nel protocollo dell'Ente costituisce unica prova della data di deposito.</p> <p>6. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l'unico idoneo alla variazione di tesseramento del/della calciatore/calciatrice per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche.</p> <p>7. La validità del trasferimento o dell'accordo di cessione del contratto non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al</p>	<p>4. INVARIATO</p> <p>5. INVARIATO</p> <p>6. INVARIATO</p> <p>7. INVARIATO</p>
--	---

<p>rilascio di un permesso di lavoro.</p> <p>8. L'accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal/dalla calciatore/calciatrice e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.</p> <p>9. ABROGATO</p> <p>10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive a quella di stipulazione debbono risultare espressamente dall'accordo come clausole particolari. Le relative obbligazioni economiche sono oggetto di esame, ai fini del visto di esecutività, all'inizio della stagione sportiva cui si riferiscono.</p> <p>11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei/delle calciatori/calciatrici ed alle cessioni di contratto.</p> <p>12. [ABROGATO]</p> <p>13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economica-finanziaria delle società professionalistiche e dopo gli accertamenti di competenza, nonché la FIGC, le Divisioni ed i Comitati, concedono o meno esecutività all'accordo di trasferimento o di cessione di contratto; trattengono l'originale di propria pertinenza; curano le variazioni di tesseramento. Avverso il provvedimento della Federazione, delle Leghe, delle</p>	<p>8. INVARIATO</p> <p>9. INVARIATO</p> <p>10. INVARIATO</p> <p>11. INVARIATO</p> <p>12. INVARIATO</p> <p>13. INVARIATO</p>
--	---

<p>Divisioni o dei Comitati è ammesso reclamo al Tribunale Federale Nazionale sezione tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.</p> <p>14. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all'adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti del/della calciatore/calciatrice, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria.</p> <p>15. È dovuto un equo indennizzo al calciatore/calciatrice il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto.</p>	<p>14. INVARIATO</p> <p>15. È dovuto un equo indennizzo al/alla calciatore/calciatrice il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto.</p>				
<p>Art. 99 quater Indennità di preparazione</p>	<p>Art. 99 quater Indennità di preparazione</p>				
<p>1. La società che stipula, entro il 21° anno di età, il primo contratto di lavoro sportivo da “professionista”, a seguito della mancata accettazione da parte del/della calciatore/calciatrice del primo contratto da “professionista” proposto dalla società per la quale lo/a stesso/a era tesserato/a come “giovane di serie” in apprendistato professionalizzante o “apprendista prof”, è tenuta a corrispondere alle società per le quali il/la calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, a titolo definitivo o temporaneo, a partire dalla stagione sportiva di compimento del 14° anno di età (“Società Formatrici”) un’ “indennità di preparazione” calcolata secondo la tabella di seguito riportata.</p>	<p>1. La società che stipula, entro il 21° anno di età, il primo contratto di lavoro da professionista, a seguito della mancata accettazione da parte del/della calciatore/calciatrice del primo contratto da professionista proposto dalla società per la quale lo/a stesso/a era tesserato/a con contratto di apprendistato, è tenuta a corrispondere alle società per le quali il/la calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, a titolo definitivo o temporaneo, a partire dalla stagione sportiva di compimento del 14° anno di età (“Società Formatrici”) un’ “indennità di preparazione” calcolata secondo la tabella di seguito riportata.</p>				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="padding: 5px;">Categoria della società che stipula il</th> <th style="padding: 5px;">Importo dell’ “indennità di preparazione” da</th> </tr> </thead> </table>	Categoria della società che stipula il	Importo dell’ “indennità di preparazione” da	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="padding: 5px;">Categoria della società che stipula il</th> <th style="padding: 5px;">Importo dell’ “indennità di preparazione” da</th> </tr> </thead> </table>	Categoria della società che stipula il	Importo dell’ “indennità di preparazione” da
Categoria della società che stipula il	Importo dell’ “indennità di preparazione” da				
Categoria della società che stipula il	Importo dell’ “indennità di preparazione” da				

primo contratto professionistico	corrispondere per ogni anno di Formazione erogata dalle Società Formatrici nelle Stagioni sportive in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 14° e il 15° anno di età	primo contratto professionistico	corrispondere per ogni anno di Formazione erogata dalle Società Formatrici nelle Stagioni sportive in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 14° e il 15° anno di età
Serie A	50.000 euro	Serie A	50.000 euro
Serie B	30.000 euro	Serie B	30.000 euro
Serie C	20.000 euro	Serie C	20.000 euro
Serie A Femminile	20.000 euro	Serie A Femminile	20.000 euro
Categoria della società che stipula il primo contratto professionistico	Importo dell’ “indennità di preparazione” da corrispondere per ogni anno di Formazione erogata dalle Società Formatrici a partire dalla Stagione sportiva in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età	Categoria della società che stipula il primo contratto professionistico	Importo dell’ “indennità di preparazione” da corrispondere per ogni anno di Formazione erogata dalle Società Formatrici a partire dalla Stagione sportiva in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età
Serie A	150.000 euro	Serie A	150.000 euro
Serie B	100.000 euro	Serie B	100.000 euro
Serie C	75.000 euro	Serie C	75.000 euro
Serie A Femminile	45.000 euro	Serie A Femminile	45.000 euro
2. Se, dopo la stipula del primo contratto professionistico, il/la calciatore/calciatrice, entro i 12 mesi successivi, viene trasferito/a ad una società di categoria superiore,	2. Se, dopo la stipula del primo contratto da professionista , il/la calciatore/calciatrice, entro i 12 mesi successivi, viene trasferito/a ad una società di categoria superiore,		

<p>quest’ultima è tenuta a corrispondere alle Società Formatrici la differenza tra l’“indennità di preparazione” calcolata in base alla propria categoria di appartenenza e quella dovuta dalla società che ha sottoscritto il precedente contratto professionistico.</p>	<p>quest’ultima è tenuta a corrispondere alle Società Formatrici la differenza tra l’“indennità di preparazione” calcolata in base alla propria categoria di appartenenza e quella dovuta dalla società che ha sottoscritto il precedente contratto professionistico.</p>
<p>3. Nel caso in cui, in una stagione sportiva, il/la calciatore/calciatrice sia stato tesserato/a, a titolo definitivo o temporaneo, per una frazione della stessa e/o per più di una società formatrice, l’importo annuo dell’“indennità di preparazione” riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le società formatrici, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi.</p>	<p>3. INVARIATO</p>
<p>4. Le annualità dell’“indennità di preparazione” corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il/la calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a a titolo definitivo o temporaneo per società inattive o non più affiliate alla FIGC, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale.</p>	<p>4. INVARIATO</p>
<p>5. In tutti i casi, l’“indennità di preparazione” va ridotta delle quote di “premio di formazione tecnica” corrisposte, ai sensi dell’art. 99, alle medesime Società Formatrici di cui al primo comma.</p>	<p>5. INVARIATO</p>
<p>6. L’importo dell’indennità è certificato dalla Commissione Premi, di cui all’art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate.</p>	<p>6. INVARIATO</p>
<p>7. L’importo relativo all’“indennità di preparazione” non deve essere superiore a quello risultante dall’applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni</p>	<p>7. INVARIATO</p>

<p>dalla sottoscrizione.</p> <p>8. [ABROGATO]</p> <p>9. Se la corresponsione dell’indennità non viene direttamente regolata tra le parti, le controversie in ordine al pagamento dell’“indennità di preparazione” sono devolute in prima istanza al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.</p> <p>10. Il procedimento è istaurato nel rispetto delle modalità previste dall’art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva.</p> <p>Norma transitoria</p> <p>[ABROGATO]</p>	<p>8. INVARIATO</p> <p>9. INVARIATO</p> <p>10. INVARIATO</p> <p>Norma transitoria</p> <p>INVARIATO</p>
<p>Art. 100</p> <p>I trasferimenti e le cessioni di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5</p> <p>1. I/le calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano “professionisti”, possono essere trasferiti, a titolo definitivo o temporaneo, tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione. I/le calciatori/calciatrici di età superiore “non professionisti” possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, anche a società professionalistiche.</p> <p>E’ ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal/dalla</p>	<p>Art. 100</p> <p>I trasferimenti e le cessioni di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5</p> <p>1. I/le calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano “professionisti”, possono essere trasferiti, a titolo definitivo o temporaneo, tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione. I/le calciatori/calciatrici di età superiore “non professionisti” possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, anche a società professionalistiche.</p> <p>E’ ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di</p>

<p>calciatore/calciatrice “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie” a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il/la calciatore/calciatrice e la società cedente.</p> <p>I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. E’ ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.</p> <p>2. La cessione del contratto stipulato con un/una calciatore/calciatrice è ammessa solo a condizione che questi vi consentano per iscritto.</p> <p>3. Il trasferimento e la cessione del contratto, a titolo definitivo o temporaneo, dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori e delle giocatrici di Calcio a 5 possono avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale.</p> <p>4. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con il contratto ceduto.</p> <p>5. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” da società dilettantistiche a società professionalistiche possono essere inserite delle clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale,</p>	<p>apprendistato stipulato dal/dalla calciatore/calciatrice “non professionista” o “giovane dilettante” a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il/la calciatore/calciatrice e la società cedente.</p> <p>I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. E’ ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>4. INVARIATO</p> <p>5. INVARIATO</p>
--	--

<p>attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.</p> <p>6. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste, previa richiesta attraverso la modalità telematica.</p> <p>7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici fra società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B femminile possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.</p> <p>8. Il trasferimento di calciatori e calciatrici deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata.</p> <p>9. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore o dalla</p>	<p>6. Negli accordi di trasferimento, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani di serie” fra società professionalistiche possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste, previa richiesta attraverso la modalità telematica.</p> <p>7. INVARIATO</p> <p>8. INVARIATO</p> <p>9. INVARIATO</p>
---	--

<p>calciatrice, debbono essere presentate alle Leghe, alle Divisioni od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il/la calciatore/calciatrice non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.</p> <p>10. Contro l'accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del/della calciatore/calciatrice minore di età deve essere sottoscritto anche dall'esercente la responsabilità genitoriale.</p>	<p>10. INVARIATO</p>
<p>Art. 101 I trasferimenti temporanei e le cessioni temporanee di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5</p> <p>1. Il trasferimento temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva. In caso di trasferimento temporaneo, è ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato da calciatori/calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021.</p>	<p>Art. 101 I trasferimenti temporanei e le cessioni temporanee di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5</p> <p>1. Il trasferimento temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva. In caso di trasferimento temporaneo, è ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato da calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021.</p>

I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e a titolo temporaneo tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. È ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5. In tutti i casi, il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per l'eventuale durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.

2. [ABROGATO]

3. [ABROGATO]

4. Le Leghe, la Divisione Calcio a Cinque e le Divisioni di calcio femminile possono limitare il numero di calciatori e calciatrici che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”, “giocatori e giocatrici di Calcio a 5” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. In tal caso, sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originario accordo di trasferimento temporaneo, che sono nel frattempo maturati. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei periodi

I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e a titolo temporaneo tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. È ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5. In tutti i casi, il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per l'eventuale durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.

2. INVARIATO

3. INVARIATO

4. INVARIATO

5. INVARIATO

<p>annualmente stabiliti dal Consiglio Federale.</p> <p>6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “giovani di serie” è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del/della calciatore/calciatrice, a condizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l’importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo con la società cedente e il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. <p>La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.</p> <p>Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell’importo del corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria.</p> <p><i>6 bis.</i> Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società professionalistiche è consentito, a favore della</p>	<p>6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “giovani di serie” è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del/della calciatore/calciatrice, a condizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l’importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo con la società cedente e il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; <p>d) ABROGATO</p> <p>La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.</p> <p>Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell’importo del corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria.</p> <p>6 bis. INVARIATO</p>
---	--

Società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del/della calciatore/calciatrice, a condizione:

- a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;
- b) che sia precisato l'importo convenuto;
- c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente e il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;
- d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione.

La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

6 ter. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” o “non professionisti” tra Società dilettantistiche o di Serie B femminile è consentito, a favore della Società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del/della calciatore/calciatrice, a condizione:

- a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;
- b) che sia precisato l'importo convenuto;
- c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente e il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a

6 ter. INVARIATO

<p>quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;</p> <p>d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione.</p> <p>La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.</p> <p>7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.</p> <p>8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentito il trasferimento a titolo temporaneo del/della calciatore/calciatrice "giovane di serie" già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società cedente e purché non abbia sottoscritto o non sottoscriva alcun contratto di apprendistato con le società coinvolte. In tal caso le clausole relative alla opzione e controopzione, e diritto di recesso, eventualmente inserite nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove nel secondo trasferimento temporaneo. Sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.</p>	<p>7. INVARIATO</p> <p>8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentito il trasferimento a titolo temporaneo del/della calciatore/calciatrice "giovane di serie" già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative alla opzione e controopzione, e diritto di recesso, eventualmente inserite nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove nel secondo trasferimento temporaneo. Sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.</p>
--	---

<p>temporaneo. Sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.</p> <p>9. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.</p>	<p>9. INVARIATO</p>
<p style="text-align: center;">Art. 102 Le cessioni di contratto in ambito professionistico</p> <p>1. Tra le società associate alle Leghe Professionistiche e tra le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con un calciatore o una calciatrice professionista o “apprendista prof”, a condizione che questi vi consentano per iscritto. La cessione del contratto di “apprendistato prof” è altresì possibile tra società associate alle Leghe Professionistiche o partecipanti al Campionato di Serie A femminile e società dilettantistiche, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il/la calciatore/calciatrice e la società cedente.</p> <p>2. La cessione a titolo definitivo o temporaneo e/o l'eventuale esercizio del diritto di opzione di cui al punto 4 che segue possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.</p> <p>3. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti di apprendistato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 102 Le cessioni di contratto in ambito professionistico</p> <p>1. Tra le società associate alle Leghe Professionistiche e tra le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto da professionista stipulato con un calciatore o una calciatrice “professionista”, a condizione che questi vi consentano per iscritto. La cessione del contratto di apprendistato è altresì possibile tra società associate alle Leghe Professionistiche o partecipanti al Campionato di Serie A femminile e società dilettantistiche, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il/la calciatore/calciatrice e la società cedente.</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti di apprendistato.</p>

contratti degli “apprendisti prof.”.

4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest’ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

- a) nell’accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l’eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del/della calciatore/calciatrice;
- b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno del diritto di opzione;
- c) la società cedente stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”;
- d) la società cessionaria stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è

4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest’ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

- a) nell’accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l’eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del/della calciatore/calciatrice;
- b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno del diritto di opzione;
- c) la società cedente stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti **di apprendistato**;
- d) la società cessionaria stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti **di apprendistato**. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è

<p>avvenuta la cessione definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.</p>	<p>avvenuta la cessione definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.</p>
<p>5. Negli accordi di cessione definitiva di contratto possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.</p>	<p>5. INVARIATO</p>
<p>6. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. Un/una calciatore/calciatrice professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato/a solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei/delle calciatori/calciatrici che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.</p>	<p>6. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. Un/una calciatore/calciatrice “professionista” proveniente da Federazione estera può essere tesserato/a solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei/delle calciatori/calciatrici che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.</p>
<p>7. Una quota fino al 3% dell’importo globale dell’operazione per la cessione definitiva di contratto e una quota fino al 3% degli importi globali degli eventuali premi e/o indennizzi inseriti nel relativo accordo di cessione sono dedotte dall’importo totale del corrispettivo, dei premi e/o degli indennizzi e sono distribuite, attraverso la Lega o Divisione della società obbligata al pagamento, a titolo di contributo di solidarietà, alle società affiliate alla FIGC per le quali il/la calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a a</p>	<p>7. INVARIATO</p>

<p>titolo definitivo o temporaneo nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno solare in cui ha compiuto 10 anni e la fine dell'anno solare in cui ha compiuto 21 anni ("Società Formatrici"), secondo lo schema seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anno del 10° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno dell'11° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno del 12° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno del 13° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno del 14° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno del 15° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno del 16° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno del 17° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno del 18° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno del 19° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno del 20° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno del 21° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo. <p>8. Nel caso in cui, in un anno solare, il/la calciatore/calciatrice sia stato/a tesserato/a a titolo definitivo o temporaneo per una frazione dello stesso e/o per più di una società, la quota di contributo di solidarietà riferita a quella annualità si ripartisce proporzionalmente tra le società formatrici, non computando quelle titolari di tesseramento complessivamente inferiore ai 2 mesi.</p>	<p>8. INVARIATO</p>
---	---------------------

Il pagamento del contributo di solidarietà è effettuato per il tramite della Lega di appartenenza della società obbligata al pagamento, nei termini e con le modalità previsti dalle norme in materia di tesseramento emanate annualmente dal Consiglio Federale.

Il pagamento del contributo di solidarietà deve essere assistito dalle stesse garanzie previste dalle norme in materia di tesseramento, emanate annualmente dal Consiglio Federale.

Il contributo di solidarietà, corrispondente agli anni solari e/o alle frazioni degli stessi in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società italiane inattive o non più affiliate alla FIGC è versato, nei termini e con le modalità di cui ai precedenti due capoversi, alla FIGC che ne stabilirà la destinazione con delibera del Consiglio Federale.

Il contributo di solidarietà non è dovuto per gli anni solari in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società affiliate a Federazioni estere.

L'importo del contributo di solidarietà e la relativa ripartizione sono determinati dalla Lega della società obbligata al pagamento, attraverso la modalità telematica.

Norma Transitoria

Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 trovano applicazione per le operazioni di cessione definitiva di contratto che verranno concluse a decorrere dal 2 gennaio 2024.

Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non trovano applicazione per le operazioni antecedenti al 2 gennaio 2024, quand'anche producano effetti, a qualsivoglia titolo, dopo il 1° gennaio 2024.

Norma Transitoria

Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 trovano applicazione per le operazioni di cessione definitiva di contratto da professionista che sono state concluse a decorrere dal 2 gennaio 2024 e per le operazioni di cessione definitiva di contratto di apprendistato che verranno concluse a decorrere dal 2 gennaio 2026.

Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non trovano applicazione per le operazioni di cessione definitiva di contratto da professionista antecedenti al 2 gennaio

	<p>2024, quand'anche producano effetti, a qualsivoglia titolo, dopo il 1° gennaio 2024. Non trovano altresì applicazione per le operazioni di cessione definitiva di contratto di apprendistato antecedenti al 2 gennaio 2026, quand'anche producano effetti, a qualsivoglia titolo, dopo il 1° gennaio 2026.</p>
<p>Art. 103 Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico</p>	<p>Art. 103 Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico</p>
<p>1. La cessione temporanea del contratto con il/la calciatore/calciatrice “professionista” o “apprendista prof” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.</p> <p>2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che tale diritto di opzione risulti nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto; b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”. <p>La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni</p>	<p>1. La cessione temporanea del contratto da professionista o di apprendistato con il/la calciatore/calciatrice “professionista” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.</p> <p>2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che tale diritto di opzione risulti nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto; b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti di apprendistato. <p>La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni</p>

<p>conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.</p> <p>Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.</p> <p>2 bis. [ABROGATO]</p> <p>3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico se le condizioni per la maturazione di detti premi ed indennizzi si sono già verificate, e le relative richieste sono già state depositate attraverso la modalità telematica, entro il termine di chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti, ovvero nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste se queste ultime si verificano dopo il decorso di detto termine. È altresì consentito inserire, negli accordi di cessione temporanea, clausole che prevedono premi e/o indennizzi in favore della società cessionaria, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, da erogarsi attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico: tali clausole sono efficaci con la concessione della esecutività della cessione.</p>	<p>conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.</p> <p>Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.</p> <p>2 bis. INVARIATO</p> <p>3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico se le condizioni per la maturazione di detti premi ed indennizzi si sono già verificate, e le relative richieste sono già state depositate attraverso la modalità telematica, entro il termine di chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti, ovvero nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste se queste ultime si verificano dopo il decorso di detto termine. È altresì consentito inserire, negli accordi di cessione temporanea, clausole che prevedono premi e/o indennizzi in favore della società cessionaria, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, da erogarsi attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico: tali clausole sono efficaci con la concessione della esecutività della cessione.</p>
--	---

<p><i>3 bis.</i> Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti; b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto; c) la società cessionaria stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.". <p>L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal/dalla calciatore/calciatrice.</p> <p>4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti e per la ratifica dell'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.</p> <p><i>4 bis.</i> Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva e nei casi previsti al successivo comma 8, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle</p>	<p>della cessione.</p> <p><i>3 bis.</i> Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti; b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto; c) la società cessionaria stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti di apprendistato. <p>L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal/dalla calciatore/calciatrice.</p> <h4>4. INVARIATO</h4> <p><i>4 bis.</i> Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva e nei casi previsti al successivo comma 8, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle</p>
--	--

<p>prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del/della calciatore/calciatrice; b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione; c) la società cedente stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."; d) la società cessionaria stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quella di durata della cessione temporanea, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli/delle "apprendisti/e prof.". Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione. <p><i>4 ter.</i> Ciascuna società di Serie A, Serie B e Serie C, in un qualsiasi momento, fermi</p>	<p>prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del/della calciatore/calciatrice; b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione; c) la società cedente stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti di apprendistato; d) la società cessionaria stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quella di durata della cessione temporanea, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti di apprendistato. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione. <p><i>4 ter.</i> Ciascuna società di Serie A, Serie B e Serie C, in un qualsiasi momento, fermi</p>
--	--

<p>restando i termini di tesseramento stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, può avere contemporaneamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a otto calciatori “professionisti” e/o “apprendisti prof”, acquisiti a titolo temporaneo da altre società affiliate alla FIGC; - fino a otto “calciatori professionisti” e/o “apprendisti prof”, trasferiti a titolo temporaneo ad altre società affiliate alla FIGC. <p>Ciascuna società di Serie A Femminile Professionistica, in un qualsiasi momento, fermi restando i termini di tesseramento stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, può avere contemporaneamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a sei calciatrici “professioniste” e/o “apprendiste prof”, acquisite a titolo temporaneo da altre società affiliate alla FIGC; - fino a sei calciatrici “professioniste”, trasferite a titolo temporaneo ad altre società affiliate alla FIGC. <p>Non sono soggette a limitazioni numeriche le cessioni temporanee di contratto dei/delle calciatori/calciatrici “professionisti/e” che hanno meno di 23 anni di età al 31 dicembre dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva.</p> <p>Indipendentemente dall’età, nessuna società può avere contemporaneamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - più di 3 calciatori/calciatrici “professionisti/e”, acquisiti/e a titolo temporaneo da uno stesso club; - più di 3 calciatori/calciatrici “professionisti/e” trasferiti/e a titolo temporaneo ad uno stesso club. 	<p>restando i termini di tesseramento stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, può avere contemporaneamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a otto calciatori “professionisti”, acquisiti a titolo temporaneo da altre società affiliate alla FIGC; - fino a otto “calciatori professionisti”, trasferiti a titolo temporaneo ad altre società affiliate alla FIGC. <p>Ciascuna società di Serie A Femminile Professionistica, in un qualsiasi momento, fermi restando i termini di tesseramento stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, può avere contemporaneamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a sei calciatrici “professioniste”, acquisite a titolo temporaneo da altre società affiliate alla FIGC; - fino a sei calciatrici “professioniste”, trasferite a titolo temporaneo ad altre società affiliate alla FIGC. <p>Non sono soggette a limitazioni numeriche le cessioni temporanee di contratto dei/delle calciatori/calciatrici “professionisti/e” che hanno meno di 23 anni di età al 31 dicembre dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva.</p> <p>Indipendentemente dall’età, nessuna società può avere contemporaneamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - più di 3 calciatori/calciatrici “professionisti/e”, acquisiti/e a titolo temporaneo da uno stesso club; - più di 3 calciatori/calciatrici “professionisti/e” trasferiti/e a titolo temporaneo ad uno stesso club.
---	--

<p>5. Le Leghe professionalistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono adottare ulteriori regole per disciplinare le modalità d'impiego dei/delle calciatori/calciatrici trasferiti/e a titolo temporaneo.</p> <p>6. Non è consentita la cessione, temporanea o definitiva, del contratto con il/la calciatore/calciatrice “professionista” o “apprendista prof.” già oggetto di altra cessione temporanea, a meno che questa non sia stata risolta.</p> <p>7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un’ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell’originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del/della calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall’esercizio o meno della stessa facoltà, e che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere prolungata la cessione temporanea; b) la società cessionaria con diritto di prolungamento stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di prolungamento stesso. Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli/delle “apprendisti/e prof.”. 	<p>5. INVARIATO</p> <p>6. Non è consentita la cessione, temporanea o definitiva, del contratto con il/la calciatore/calciatrice “professionista” già oggetto di altra cessione temporanea, a meno che questa non sia stata risolta.</p> <p>7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un’ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell’originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del/della calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall’esercizio o meno della stessa facoltà, e che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere prolungata la cessione temporanea; b) la società cessionaria con diritto di prolungamento stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di prolungamento stesso. Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti di apprendistato.
---	--

<p>8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sulle cessioni, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del/della calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.</p> <p>In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto; b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati. <p>9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di un/una calciatore/calciatrice professionista, "apprendista prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a una società partecipante a competizioni non professionalistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. Il/la calciatore/calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrono i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo.</p> <p>Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1 e 7.</p> <p>In tali accordi possono essere inserite clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.</p>	<p>8. INVARIATO</p> <p>9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di un/una calciatore/calciatrice "professionista" a una società partecipante a competizioni non professionalistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. Il/la calciatore/calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrono i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo.</p> <p>Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1 e 7.</p> <p>In tali accordi possono essere inserite clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.</p> <p>Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e</p>
---	---

<p>Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.</p> <p>Durante il tesseramento temporaneo non è consentito al/alla calciatore/calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente.</p> <p>Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.</p>	<p>cessioni di contratto.</p> <p>Durante il tesseramento temporaneo non è consentito al/alla calciatore/calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente.</p> <p>Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.</p>
<p>Norme transitorie</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le modifiche ai commi 1, 5 e 6 entrano in vigore il 1° luglio 2025. 2. Le cessioni temporanee di contratto con calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendisti/e prof” effettuate prima del 1° luglio 2025, ad esclusione dei contratti preliminari riferiti alla stagione sportiva 2025/2026, hanno efficacia fino alla loro naturale scadenza ma sono da conteggiare nei limiti numerici previsti al successivo punto 3. 3. Il comma 4 <i>ter</i> entra in vigore il 1° luglio 2025, ad eccezione del suo primo paragrafo (relativo al limite degli 8 calciatori e delle 6 calciatrici), che entra in vigore il 1° luglio 2027. <p>Nelle more dell’entrata in vigore del primo paragrafo dell’art. 4 <i>ter</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire temporaneamente fino a dieci calciatori “professionisti” ed “apprendisti prof” da altre società affiliate alla FIGC ed altrettanti ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC; e 	<p>Norme transitorie</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le modifiche ai commi 1, 5 e 6 entrano in vigore il 1° luglio 2025. 2. Le cessioni temporanee di contratto con calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendisti/e prof” effettuate prima del 1° luglio 2025, ad esclusione dei contratti preliminari riferiti alla stagione sportiva 2025/2026, hanno efficacia fino alla loro naturale scadenza ma sono da conteggiare nei limiti numerici previsti al successivo punto 3. 3. Il comma 4 <i>ter</i> entra in vigore il 1° luglio 2025, ad eccezione del suo primo paragrafo (relativo al limite degli 8 calciatori e delle 6 calciatrici), che entra in vigore il 1° luglio 2027. <p>Nelle more dell’entrata in vigore del primo paragrafo dell’art. 4 <i>ter</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire temporaneamente fino a dieci calciatori “professionisti” ed “apprendisti prof” da altre società affiliate alla FIGC ed altrettanti ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC. Non rientrano nelle limitazioni i calciatori acquisiti e/o

<p>- nella stagione 2026/2027, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire temporaneamente fino a nove calciatori “professionisti” ed “apprendisti prof” da altre società affiliate alla FIGC ed altrettanti ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC; e</p> <p>- nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A Femminile Professionistica può acquisire temporaneamente fino a otto calciatrici “professioniste” ed “apprendiste prof” da altre società affiliate alla FIGC ed altrettante ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC; e</p> <p>- nella stagione 2026/2027, ciascuna società di Serie A Femminile Professionistica può acquisire temporaneamente fino a sette calciatrici “professioniste” ed “apprendiste prof” da altre società affiliate alla FIGC ed altrettante ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC.</p>	<p>trasferiti temporaneamente che abbiano stipulato un contratto di apprendistato con la qualifica di “giovani di serie” prima del 1° gennaio 2026; e</p> <p>- nella stagione 2026/2027, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire temporaneamente fino a nove calciatori “professionisti” da altre società affiliate alla FIGC ed altrettanti ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC; e</p> <p>- nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A Femminile Professionistica può acquisire temporaneamente fino a otto calciatrici “professioniste” ed “apprendiste prof” da altre società affiliate alla FIGC ed altrettante ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC.</p> <p>Non rientrano nelle limitazioni le calciatrici acquisite e/o trasferite temporaneamente che abbiano stipulato un contratto di apprendistato con la qualifica di “giovani di serie” prima del 1° gennaio 2026; e</p> <p>- nella stagione 2026/2027, ciascuna società di Serie A Femminile Professionistica può acquisire temporaneamente fino a sette calciatrici “professioniste” da altre società affiliate alla FIGC ed altrettante ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC.</p>
<p>Art. 103 bis</p> <p>Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo</p>	<p>Art. 103 bis</p> <p>Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo</p>
<p>1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche, dei “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche e dei “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche o gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo di</p>	<p>1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei/delle calciatori/calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche, dei/delle “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche e dei/delle “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche o gli accordi di cessione di</p>

<p>calciatori/calciatrici professionisti o “apprendisti prof” possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore/calciatrice, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell’apposito modulo, da depositare, nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale, presso la Lega, la Divisione od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore/calciatrice rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) si ripristinano i rapporti con l’originaria Società cedente e la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto; b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originario accordo di trasferimento temporaneo o di cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati. <p>Ripristinati i rapporti con la originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell’attività ufficiale immediatamente successive.</p> <p>2. Le società potranno convenire, al momento della risoluzione consensuale, il pagamento di un corrispettivo sia in favore della cedente sia in favore della cessionaria inserendolo nel predetto modulo.</p> <p>3. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici “giovani di serie”, di trasferimento temporaneo di calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof” in una società dilettantistica e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti o “apprendisti prof”, le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente,</p>	<p>contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “professionisti” possono essere risolti con il consenso delle due società e del/della calciatore/calciatrice, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell’apposito modulo, da depositare, nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale, presso la Lega, la Divisione od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il/la calciatore/calciatrice rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) si ripristinano i rapporti con l’originaria Società cedente e la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto; b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originario accordo di trasferimento temporaneo o di cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati. <p>Ripristinati i rapporti con la originaria società cedente, il/la calciatore/calciatrice può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell’attività ufficiale immediatamente successive.</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei/delle calciatori/calciatrici “giovani di serie”, di trasferimento temporaneo di calciatore/calciatrice “professionista” in una società dilettantistica e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “professionisti”, le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente, nonché il pagamento di un</p>
--	---

<p>nonché il pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria, da versarsi al suo esercizio. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall'esercizio dello stesso. In caso di esercizio del recesso, la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto.</p>	<p>corrispettivo in favore della società cessionaria, da versarsi al suo esercizio. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall'esercizio dello stesso. In caso di esercizio del recesso, la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto.</p>
<p>4. Le risoluzioni consensuali e l'eventuale esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2 e 3 che precedono possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.</p>	<p>4. INVARIATO</p>
<p>5. La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti in ambito dilettantistico. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39 delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore/calciatrice può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore/calciatrice medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo</p>	<p>5. La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti in ambito dilettantistico. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39 delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il/la calciatore/calciatrice può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il/la calciatore/calciatrice medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo</p>

previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il “giovane dilettante”, rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica, sia a favore di società dilettantistica.

previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il “giovane dilettante”, rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica, sia a favore di società dilettantistica.

Art. 104 I trasferimenti e le cessioni suppletive	Art. 104 I trasferimenti e le cessioni suppletive
<p>1. Sono consentiti accordi suppletivi di trasferimento e cessione di contratto di calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano "professionisti" tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione. Sono altresì consentiti accordi suppletivi di trasferimento e cessioni di contratto di calciatori/calciatrici "non professionisti" di età superiore a quella sopraindicata soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, in favore di società professionistiche, di "giocatori/giocatrici" di Calcio a 5 tra società della stessa Divisione o di diversa Lega o Divisione, salvo quanto disposto dal successivo art. 113, nonché cessioni di contratto di calciatori/calciatrici "professionisti" o "apprendisti prof" tra società partecipanti a competizioni professionalistiche, nel periodo e con i limiti stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione sportiva.</p> <p>2. Gli effetti del trasferimento o della cessione di contratto decorrono dalla data in cui la Federazione, la Lega o la Divisione di competenza rende esecutivo l'accordo. Il/la calciatore/calciatrice può partecipare a gare per la società cessionaria nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 39.</p>	<p>1. Sono consentiti accordi suppletivi di trasferimento e cessione di contratto di calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano "professionisti" tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione. Sono altresì consentiti accordi suppletivi di trasferimento e cessioni di contratto di calciatori/calciatrici "non professionisti" di età superiore a quella sopraindicata soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, in favore di società professionistiche, di "giocatori/giocatrici" di Calcio a 5 tra società della stessa Divisione o di diversa Lega o Divisione, salvo quanto disposto dal successivo art. 113, nonché cessioni di contratto di calciatori/calciatrici "professionisti" tra società partecipanti a competizioni professionalistiche, nel periodo e con i limiti stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione sportiva.</p> <p>2. INVARIATO</p>
Art. 113 Decadenza dal tesseramento per la stipulazione di contratto da "professionista"	Art. 113 Decadenza dal tesseramento per la stipulazione di contratto da "professionista"
<p>1. Il calciatore e la calciatrice "non professionista", titolare di un tesseramento annuale e privo di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, che, avendo</p>	<p>1. Il calciatore e la calciatrice "non professionista", privo di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, che, avendo raggiunto l'età prevista dal comma 3</p>

<p>raggiunto l'età prevista dal comma 3 dell'art. 28, stipuli un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche o con società di Serie A femminile, reso esecutivo rispettivamente dalla Lega competente o dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica, ottiene nuovo tesseramento con la qualifica di "professionista":</p> <ul style="list-style-type: none"> a) automaticamente se il contratto è stipulato e depositato entro il 31 luglio; b) con il consenso scritto della società dilettante se il contratto è stipulato e depositato negli ulteriori periodi fissati dal Consiglio Federale. <p>Per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, i relativi effetti e il nuovo tesseramento decorrono dal 1° luglio successivo.</p>	<p>dell'art. 28, stipuli un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche o con società di Serie A femminile, reso esecutivo rispettivamente dalla Lega competente o dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica, ottiene nuovo tesseramento con la qualifica di "professionista":</p> <ul style="list-style-type: none"> a) automaticamente se il contratto è stipulato e depositato entro il 31 luglio; b) con il consenso scritto della società dilettante se il contratto è stipulato e depositato negli ulteriori periodi fissati dal Consiglio Federale. <p>Per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, i relativi effetti e il nuovo tesseramento decorrono dal 1° luglio successivo.</p>
<h3>Norma transitoria</h3>	<h3>Norma transitoria</h3>
<p>Ai soli tesseramenti che si protraggono oltre il 30 giugno 2023, in virtù della proroga prevista dall'art. 31, comma 1 del decreto legislativo n. 36/2021 e delle ulteriori disposizioni dettate dalla FIGC ai fini della graduale riduzione del vincolo, sempre in applicazione di detta norma di legge, e fino ad esaurimento degli stessi, continua ad applicarsi l'art. 113 nella formulazione previgente.</p>	<p>Ai soli tesseramenti che si sono protratti oltre il 30 giugno 2023, in virtù della proroga prevista dall'art. 31, comma 1 del decreto legislativo n. 36/2021 e delle ulteriori disposizioni dettate dalla FIGC ai fini della graduale riduzione del vincolo, sempre in applicazione di detta norma di legge, e fino ad esaurimento degli stessi, continua ad applicarsi l'art. 113 nella formulazione previgente.</p>



COMUNICATO UFFICIALE N. 181

Stagione Sportiva 2025/2026

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 89/A della F.I.G.C inerente la modifica degli artt. 114, 116, 117 e 117 bis delle N.O.I.F.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 89/A

Il Presidente Federale

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 114, 116, 117 e 117 bis delle N.O.I.F.;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 16 ottobre 2025;
- di intesa con i Vice Presidenti;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di. modificare gli artt. 114, 116, 117 e 117 bis delle N.O.I.F. secondo il testo di cui all'allegato A) del presente Comunicato Ufficiale.

Le disposizioni di cui all'art. 114 delle N.O.I.F. entreranno in vigore il 1° gennaio 2026.

Le disposizioni di cui agli artt. 116, 117 e 117 bis delle N.O.I.F. entreranno in vigore il 1° luglio 2026.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 114 Stipulazione di un contratto professionistico o da apprendista prof	Art. 114 Stipulazione di un contratto professionistico
<p>1. Il calciatore/calciatrice “non professionista” può stipulare un contratto da “professionista” o un contratto da “apprendista prof” nella stagione sportiva in cui sia stato trasferito/a o, se decaduto/a dal tesseramento, abbia aderito ad una richiesta di variazione di tesseramento a favore di altra società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile, previo assenso di quest’ultime. Un calciatore tesserato come “professionista” o come “apprendista prof” non può essere tesserato in ambito dilettantistico prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista o “apprendista prof”.</p> <p>2. [ABROGATO]</p> <p>3. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” che, non avendo raggiunto l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28, stipuli un contratto da professionista con la società per la quale è già tesserato oppure riceva dalla stessa, nei termini prescritti, l’offerta di un contratto da professionista, ai sensi dell’art. 33, ottiene il nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”.</p> <p>4. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” che non abbia ottenuto, nei termini prescritti, l’offerta di un contratto da professionista ai sensi dell’art. 33, può ottenere il tesseramento da “professionista” stipulando il primo contratto con qualsiasi società delle Leghe Professionistiche o Società di Serie A femminile.</p>	<p>1. Il/la calciatore/calciatrice “non professionista” può stipulare un contratto da professionista o di apprendistato nella stagione sportiva in cui sia stato trasferito/a o, se decaduto/a dal tesseramento, abbia aderito ad una richiesta di variazione di tesseramento a favore di altra società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile, previo assenso di quest’ultime. Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a con contratto da professionista non può essere tesserato in ambito dilettantistico prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” che, non avendo raggiunto l’età prevista dai commi 3 e 4 dell’art. 28, stipuli un contratto da professionista o di apprendistato con la società per la quale è già tesserato oppure riceva dalla stessa, nei termini prescritti, l’offerta di un contratto da professionista, ai sensi del previgente art. 33, ottiene il nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”.</p> <p>4. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” che non abbia ottenuto, nei termini prescritti, l’offerta di un contratto da professionista ai sensi del previgente art. 33, può ottenere il tesseramento da “professionista” stipulando il primo contratto da professionista o il primo contratto di apprendistato con qualsiasi società delle</p>

	Leghe Professionistiche o Società di Serie A femminile.
<p style="text-align: center;">Art. 116</p> <p style="text-align: center;">Proroga di tesseramento e stipulazione di contratto in caso di promozione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 116</p> <p style="text-align: center;">Decadenza del tesseramento in caso di promozione</p>
<p>1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti, ammesse al Campionato di Serie C e le società del campionato di Serie B femminile ammesse a quello di Serie A femminile, hanno diritto di stipulare dal 1° al 10 luglio il contratto da “professionista” con tutti i calciatori e le calciatrici “non professionisti/e”, in precedenza per essa tesserati/e, a condizione che abbiano l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28. Allo stesso modo le Società hanno il diritto di stipulare con i calciatori e le calciatrici “non professionisti/e” il contratto da “apprendista prof” ai sensi dell’art. 33 <i>bis</i>, nel rispetto dei limiti temporali previsti per tali contratti. Per tali calciatori/calciatrici, la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 10 luglio.</p> <p>1 <i>bis</i>. I calciatori e le calciatrici delle suddette società che risultavano già titolari, nella stagione sportiva precedente, di un contratto di lavoro sportivo hanno diritto di stipulare con la società ammessa al Campionato di Serie C o di Serie A femminile un contratto di lavoro professionistico o un contratto da “apprendista prof” di importo e durata residua non inferiore a quelli del precedente contratto di lavoro sportivo in essere con la medesima società, fermo restando il rispetto dei minimi contrattuali previsti dagli Accordi Collettivi in vigore. Tale diritto va esercitato dal 1° al 10 luglio. Per tali calciatori/calciatrici, la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 10 luglio. Il contratto da “apprendista prof” non può superare i limiti temporali previsti delle disposizioni di legge vigenti e dall’art. 33, comma 2, delle presenti norme.</p>	<p>1. L’ammissione delle società della Lega Nazionale Dilettanti al Campionato di Serie C e l’ammissione delle società del campionato di Serie B femminile a quello di Serie A femminile determina la risoluzione del contratto di lavoro sportivo o di apprendistato eventualmente in essere con i/le calciatori/calciatrici e la decadenza del tesseramento. Sono fatti salvi eventuali e diversi accordi conclusi tra le parti, ai sensi degli accordi collettivi.</p> <p>1 <i>bis</i>. [ABROGATO]</p>

<p>2. Per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.</p> <p>3. Il mancato puntuale adempimento degli obblighi indicati ai precedenti commi comporterà il diritto della parte non inadempiente al risarcimento del danno ai termini di legge, nonché l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari.</p>	<p>2. [ABROGATO]</p> <p>3. Il mancato puntuale adempimento degli obblighi derivanti dai diversi accordi di cui al comma 1 comporterà il diritto della parte non inadempiente al risarcimento del danno ai termini di legge, nonché l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 117</p> <p>Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendisti/e prof”</p>	<p style="text-align: center;">Art. 117</p> <p>Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici “professionisti/e”</p>
<p>1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i/le calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendisti/e prof” determina la decadenza del tesseramento dal giorno indicato nel portale telematico.</p> <p>2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall'Accordo Collettivo e da Norme Federali.</p> <p>3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale di un rapporto contrattuale instaurato a titolo definitivo risultante dalla documentazione depositata presso la Lega di appartenenza della Società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica, il/la calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof” può tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 151/2015, deve</p>	<p>1. La risoluzione del rapporto contrattuale da professionista o di apprendistato con i/le calciatori/calciatrici “professionisti/e” determina la decadenza del tesseramento dal giorno indicato nel portale telematico.</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale di un rapporto contrattuale instaurato a titolo definitivo risultante dalla documentazione depositata presso la Lega di appartenenza della Società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica, il/la calciatore/calciatrice “professionista” può tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 151/2015, deve</p>

al D.Lgs. 151/2015, deve essere depositata presso la Lega di appartenenza della società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

3 bis. La risoluzione anticipata del rapporto contrattuale con i/le calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendisti/e prof” tesserati/e a titolo temporaneo, intervenuta per cause diverse da quelle di cui all’articolo 103 bis, determina il diritto del/della calciatore/calciatrice di ottenere il ripristino dei rapporti con l’originaria società cedente, da richiedersi mediante la compilazione dell’apposito modulo da depositare presso la Lega di appartenenza di quest’ultima. In tal caso:

a) le eventuali clausole relative all’obbligo di riscatto con condizione non ancora verificatasi, opzione e controopzione sono risolte di diritto;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originaria cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati;

c) ai fini dell’utilizzazione sportiva la richiesta di reintegro dovrà essere depositata nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale;

d) è fatto salvo il diritto dell’originaria società cedente di ottenere il risarcimento del danno derivante dall’obbligo di reintegro anticipato del/della calciatore/calciatrice. Il risarcimento non potrà essere inferiore alla retribuzione contrattualmente dovuta al/alla calciatore/calciatrice per il periodo intercorrente tra la data di reintegro e la scadenza originaria del trasferimento temporaneo.

4. Il/la calciatore/calciatrice “non professionista” che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da “professionista” o “apprendista

essere depositata presso la Lega di appartenenza della società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

3 bis. La risoluzione anticipata del rapporto contrattuale con i/le calciatori/calciatrici “professionisti/e” tesserati/e a titolo temporaneo, intervenuta per cause diverse da quelle di cui all’articolo 103 bis, determina il diritto del/della calciatore/calciatrice di ottenere il ripristino dei rapporti con l’originaria società cedente, da richiedersi mediante la compilazione dell’apposito modulo da depositare presso la Lega di appartenenza di quest’ultima. In tal caso:

- a) le eventuali clausole relative all’obbligo di riscatto con condizione non ancora verificatasi, opzione e controopzione sono risolte di diritto;
- b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originaria cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati;
- c) ai fini dell’utilizzazione sportiva la richiesta di reintegro dovrà essere depositata nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale;
- d) è fatto salvo il diritto dell’originaria società cedente di ottenere il risarcimento del danno derivante dall’obbligo di reintegro anticipato del/della calciatore/calciatrice. Il risarcimento non potrà essere inferiore alla retribuzione contrattualmente dovuta al/alla calciatore/calciatrice per il periodo intercorrente tra la data di reintegro e la scadenza originaria del trasferimento temporaneo.

4. [ABROGATO]

<p>prof” e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da “non professionista” fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.</p> <p>5. La risoluzione del contratto con un/una calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof” consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato di Serie C al Campionato Nazionale di Serie D maschile e dal Campionato di Serie A al Campionato di Serie B femminile ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue, per una stagione sportiva, in favore della stessa Società con l’assunzione della qualifica di “non professionista”. Il/la calciatore/calciatrice già tesserato/a come “professionista”, quello/a già tesserato/a come “apprendista prof” e quello/a già tesserato/a come “giovane di serie”, al/alla quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società partecipanti ai campionati professionistici, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto.</p>	<p>5. La risoluzione del rapporto contrattuale con un/una calciatore/calciatrice “professionista” consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato di Serie C al Campionato Nazionale di Serie D maschile e dal Campionato di Serie A al Campionato di Serie B femminile e determina la decadenza del tesseramento. Sono fatti salvi eventuali e diversi accordi conclusi tra le parti, ai sensi degli accordi collettivi.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 117 bis</p> <p>Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, “giovani dilettanti”, “giovani di serie”, “giovani” e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5”</p>	<p style="text-align: center;">Art. 117 bis</p> <p>Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti”, “giovani” e dei/delle “giocatori/giocatrici di Calcio a 5”</p>
<p>1. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con i calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti”, “giovani di serie”, “giovani” e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono atto attraverso il deposito telematico.</p>	<p>1. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con i/le calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti”, “giovani” e dei/delle “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono atto attraverso il deposito telematico.</p>

<p>2. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall'Accordo Collettivo, e da Norme Federali.</p> <p>3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, il calciatore/calciatrice non professionista, "giovane dilettante", "giovane di serie" e i "giocatori/giocatrici di Calcio a 5" possono tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti dalla FIGC, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale deve essere depositata dalla società o dal calciatore/calciatrice presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione o nel diverso termine previsto dall'Accordo Collettivo.</p> <p>4. I/le calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti", "giovani dilettanti", "giovani di serie" ed i "giocatori/giocatrici" di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio.</p>	<p>2. INVARIATO</p> <p>3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, il/la calciatore/calciatrice "non professionista", "giovane dilettante" e i/le "giocatori/giocatrici di Calcio a 5" possono tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti dalla FIGC, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2, delle N.O.I.F. e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale deve essere depositata dalla società o dal/dalla calciatore/calciatrice presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione o nel diverso termine previsto dall'Accordo Collettivo.</p> <p>4. I/le calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti", "giovani dilettanti" ed i/le "giocatori/giocatrici" di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio. Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato e lo abbia successivamente risolto, il nuovo</p>
---	---

	<p>tesseramento con un'altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il 31 gennaio.</p> <p>Norma transitoria</p> <p>[ABROGATO]</p>
Norma transitoria Il comma 4 entra in vigore dal 1° luglio 2024.	



COMUNICATO UFFICIALE N. 182
Stagione Sportiva 2025/2026

**QUALIFICAZIONE UEFA REGIONS' CUP 2026/2027
SPAREGGIO RAPPRESENTATIVE JUNIORES
CR. PIEMONTE VALLE D'AOSTA - FRIULI VENEZIA GIULIA
GARA DI RITORNO**

1) RISULTATO GARA DEL 19 NOVEMBRE 2025, Campo Sportivo "Valentino Mazzola" – ORBASSANO (TO)

C.R. PIEMONTE VALLE D'AOSTA - C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA 0-1 (t.r.) 4-3 (d.t.r.)

In base al predetto risultato la Rappresentativa Juniores del C.R. Piemonte Valle d'Aosta acquisisce il diritto a partecipare all'edizione della UEFA REGIONS' CUP 2026/2027.

2) GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 20 novembre 2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR)

ALBANESE ANDREA (C.R. FRIULI VG)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MOLON SIMONE (C.R. PIEMONTE VDA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR)

DI FRANCESCO
EMANUELI (C.R. PIEMONTE VDA)

DEL SANTO GIOELIE (C.R. PIEMONTE VDA)

VILLA FEDERICO (C.R. PIEMONTE VDA)

JAGUST MAX (C.R. FRIULI VG)

ALBIERO FILIPPO (C.R. FRIULI VG)

OREFICE NICCOLO' (C.R. FRIULI VG)

E.I.G.C. LEGA NAZIONALE RILETTANTI

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822 1 - fax +39 06 32822 704

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.2
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272060587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 120620



BRUNI MATTEO (C.R. FRIULI VG)
SELLAN NICOLO' (C.R. FRIULI VG)

Il Coordinatore Giustizia Sportiva
(Marco Ferrari)

Il Giudice Sportivo
(Aniello Merone)

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



COMUNICATO UFFICIALE N. 187

Stagione Sportiva 2025/2026

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 91/A della F.I.G.C., inerente la modifica degli artt. 96 e 99 delle N.O.I.F.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 91/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di modificare gli artt. 96 e 99 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 96 e 99 delle N.O.I.F. secondo il testo di cui all'allegato A) del presente Comunicato Ufficiale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 96	Art. 96
Premio di tesseramento	Premio di tesseramento
<p>1. Le società che richiedono il tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva hanno avuto tesseramento annuale per società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a versare alla o alle Società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile per le quali il/la calciatore/calciatrice è stato/a precedentemente tesserato/a un “premio di tesseramento” sulla base dei valori indicati al comma 5, salvo eventuali diverse determinazioni annuali del Consiglio Federale, nei limiti di quanto segue.</p> <p>Fermo quanto precede, il “premio di tesseramento” è dovuto in occasione di ogni successivo tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” fino alla stagione sportiva in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 20° anno di età.</p> <p>2. Agli effetti del “premio di tesseramento” vengono prese in considerazione le Società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile titolari del tesseramento annuale nelle cinque stagioni sportive antecedenti la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età per ciascuna delle quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero “premio di tesseramento”. Alle Società richiedenti, aventi diritto, viene riconosciuto il “premio di tesseramento” per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del/della</p>	<p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p>

calciatore/calciatrice per il/la quale è maturato il “premio”. Nel caso di unica società titolare del tesseramento annuale, alla stessa compete il premio per intero.

Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPB.

Qualora, a seguito del tesseramento di cui al comma precedente, il/la calciatore/calciatrice venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di tesseramento calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l'importo del premio dovuto dalla precedente società.

Il tesseramento del/della calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.

L'importo del premio è reso disponibile alle società interessate nella specifica sezione della piattaforma telematica federale dedicata.

3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in prima istanza alla Commissione Premi, nominata dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice-Presidenti, sentito il Consiglio Federale.

Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.

Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche, nel rispetto delle

3. INVARIATO

modalità previste dall'art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva.

L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C.

Il ricorso, esente da tasse, deve essere inviato alla Commissione Premi a mezzo deposito telematico nella specifica sezione della piattaforma federale dedicata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alla controparte a mezzo pec; al ricorso deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la relativa ricevuta di avvenuta consegna del ricorso alla controparte. Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione Premi a mezzo deposito telematico nella specifica sezione della piattaforma federale dedicata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione del ricorso. Alla suddetta memoria, a pena di inammissibilità, deve essere allegata la relativa ricevuta di avvenuta consegna della stessa e della documentazione alla ricorrente.

L'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, munita del visto di autenticità apposto dalla Divisione, Dipartimento o Comitato competente presso il quale deve essere depositata l'originale, deve essere inviata dalla richiedente e/o dalla resistente alla Commissione Premi a mezzo deposito telematico nella specifica sezione della piattaforma federale dedicata.

In assenza del visto di autenticità, la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dalla Commissione Premi.

In caso di accoglimento del ricorso, la Commissione Premi provvede, per il tramite della Divisione, Dipartimento o Comitato Regionale di competenza, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.

La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso.

4. Il diritto al “premio di tesseramento” si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

5. In relazione alla categoria in cui milita la Società, il “premio di tesseramento” dovuto per ogni singolo tesseramento annuale effettuato ai sensi del comma 1 è il seguente:

Calcio a 11 maschile:

Serie D:	€650
Eccellenza:	€500
Promozione:	€350
Prima Categoria:	€250
Seconda Categoria:	€150
Terza Categoria:	non dovuto

Calcio a 11 femminile:

Serie B:	€350
Serie C:	€250
Eccellenza:	€150
Promozione:	non dovuto

Calcio a 5 maschile:

Serie A:	€800
Serie A2 Elite:	€700
Serie A2:	€500

4. INVARIATO

5. INVARIATO

<p>Serie B: €400</p> <p>Serie C1: €300</p> <p>Serie C2: €200</p> <p>Serie D: non dovuto</p> <p><u>Calcio a 5 femminile:</u></p> <p>Serie A: €300</p> <p>Serie B: non dovuto</p> <p>C.ti Prov.li/Reg.li: non dovuto</p> <p>Norma transitoria Il diritto al “premio di tesseramento” maturato nella stagione sportiva 2023/2024 si prescrive al 31 dicembre 2025. Fino all’attivazione della specifica sezione della piattaforma telematica federale dedicata: a) i depositi previsti al comma 3 devono essere effettuati a mezzo pec; b) l’importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, su richiesta delle società interessate.</p>	<p>Norma transitoria Il diritto al “premio di tesseramento” maturato nella stagione sportiva 2023/2024 si prescrive al 28 febbraio 2026. Fino all’attivazione della specifica sezione della piattaforma telematica federale dedicata: a) i depositi previsti al comma 3 devono essere effettuati a mezzo pec; b) l’importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, su richiesta delle società interessate.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 99 Premio di formazione tecnica</p> <p>1. A seguito del primo tesseramento con vincolo biennale, come “giovane dilettante” o “non professionista” o “giovane di serie”, ovvero della stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante, o del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, in alternativa o in successione tra loro anche non continuativa, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il/la calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”), un</p>	<p style="text-align: center;">Art. 99 Premio di formazione tecnica</p> <p>1. INVARIATO</p>

premio di formazione tecnica, parametrato al “valore base” del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, al biennio di tesseramento o alla durata del rapporto contrattuale e ai “coefficienti categoria” della tabella “A”, da ripartirsi in quote annuali di pari importo fra le diverse “Società Formatrici” fino alla stagione sportiva in cui è intervenuto il tesseramento biennale o la stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo, computando per tale ultima stagione soltanto le eventuali altre società che siano state precedentemente titolari del tesseramento per almeno due mesi.

Qualora, a seguito del tesseramento con vincolo biennale ovvero della stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo di cui al precedente capoverso, il/la calciatore/calciatrice venga tesserato/a per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di formazione tecnica, calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto dell’importo del premio dovuto dalla precedente Società.

Ai fini del calcolo dell’importo del premio di formazione tecnica, e della sua distribuzione, si tiene conto di quanto di seguito specificato:

- il “valore base” del premio di formazione tecnica, pubblicato annualmente dalla FIGC con apposito Comunicato Ufficiale ed aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, va moltiplicato per il “coefficiente categoria” indicato nella tabella “A” e per il numero di anni, o frazione di essi, di durata del primo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, o per due nel caso di tesseramento biennale, per determinare

l'importo totale del “premio di formazione tecnica” dovuto (“Premio Totale”);

- tra le “Società Formatrici” si considerano anche quelle che hanno eventualmente stipulato con il/la calciatore/calciatrice un contratto di apprendistato o, nel solo caso in cui il premio sia dovuto a seguito della stipula del primo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, instaurato un tesseramento biennale;
- in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società dilettantistiche, ai fini del diritto a ricevere una o più quote del “Premio Totale”, tra le “Società Formatrici” non si considerano quelle professionistiche;
- in caso di primo contratto di lavoro sportivo, di primo contratto di apprendistato professionalizzante o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società professionistiche, le quote di “Premio Totale” dovute a “Società Formatrici” di ambito dilettantistico sono raddoppiate. Il “Premio Totale” è altresì raddoppiato nei casi di cui alla norma transitoria dell’art. 32. In tale ultimo caso, non si applica il raddoppio di cui al primo periodo;
- nel caso in cui, in una stagione sportiva, il/la calciatore/calciatrice sia stato/a tesserato/a a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, la quota di “Premio Totale” riferita a quella stagione sportiva si ripartisce proporzionalmente tra le “Società Formatrici”, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi;
- nel caso in cui, in una stagione sportiva, il/la calciatore/calciatrice non sia stato/a tesserato/a, la quota di “Premio Totale” riferita a quella annualità non viene attribuita;
- le quote di “Premio Totale” corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in

cui il/la calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a a titolo definitivo o temporaneo per società inattive o non più affiliate alla FIGC, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale;

- in caso di continuità di tesseramento e/o di rapporto di lavoro sportivo con la stessa società in capo alla quale era inizialmente sorto, a qualsiasi titolo, l'obbligo di corrispondere il premio di formazione tecnica, l'importo del "Premio Totale" dovuto da detta società si calcola tenendo conto della durata complessiva dei contratti e/o del vincolo, fino ad un massimo di cinque stagioni sportive, corrispondendo di volta in volta alle "Società Formatrici" l'importo dovuto sulla base delle nuove annualità di tesseramento.

Il precedente capoverso si applica ai casi di : i) estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro sportivo ovvero del contratto di apprendistato professionalizzante con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto; ii) stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di lavoro sportivo con la stessa società con cui era stato stipulato il primo tesseramento con vincolo biennale e/o il primo contratto di apprendistato professionalizzante; iii) stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di apprendistato professionalizzante o di un nuovo tesseramento biennale con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo tesseramento biennale.

L'importo del premio è reso disponibile alle società interessate nella specifica sezione della piattaforma telematica federale dedicata. La pubblicazione sulla piattaforma telematica federale vale come certificazione dell'importo del premio.

2. L'importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione a mezzo deposito telematico nella specifica sezione della piattaforma federale dedicata.

3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in prima istanza al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva.

4. Il diritto al premio di formazione tecnica si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

Tabella A – “Coefficients categoria” per il calcolo del premio di formazione tecnica

CATEGORIA della società tenuta a corrispondere il premio	Coefficiente categoria
<u>DILETTANTI</u>	
3 ^a Categoria	1
2 ^a Categoria	2
1 ^a Categoria	3
Promozione	4
Eccellenza	5
Campionato Naz. Serie D	6
<u>CALCIO FEMMINILE</u>	

2. INVARIATO

3. INVARIATO

4. INVARIATO

Promozione	0
Eccellenza	1
Serie C	2
Serie B	3
Serie A	4
<u>CALCIO A 5</u>	
Serie D maschile	0
Serie C2 maschile	1
Serie C1 maschile	1,5
Serie B maschile	2
Serie A2 maschile	3
Serie A2 elite	3,5
Serie A maschile	4
Femminile Prov./Reg.	0
Serie B femminile	1
Serie A femminile	2
<u>PROFESSIONISTI</u>	
Serie C	11
Serie B	15
Serie A	18

Norma transitoria:	Norma transitoria:
Il diritto al “premio di formazione tecnica” maturato nella stagione sportiva 2023/2024 si prescrive al 31 dicembre 2025.	Il diritto al “premio di formazione tecnica” maturato nella stagione sportiva 2023/2024 si prescrive al 28 febbraio 2026 .
Fino all’attivazione della specifica sezione della piattaforma telematica federale dedicata, l’importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all’art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate.	Fino all’attivazione della specifica sezione della piattaforma telematica federale dedicata, l’importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all’art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate.



Roma, 21 Novembre 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 21

Oggetto: Decreto legislativo recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e Imposta sul valore aggiunto

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 33-2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 33 – 2025

**Oggetto: Decreto legislativo recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e
Imposta sul valore aggiunto**

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 20 novembre u.s. ha definitivamente varato il decreto legislativo in oggetto. Il decreto sarà pubblicato in una delle prossime Gazzette Ufficiali ed entrerà in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

Appena sarà pubblicato in G. U. saranno fornite, con apposita Circolare di questa LND, le novità legislative introdotte.

Tuttavia, diamo notizia delle novità più importanti che riguardano il settore sportivo dilettantistico.

L'art. 6- *Proroga delle disposizioni IVA per gli enti associativi* – prevede che “All'articolo 1, comma 633, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole “1° gennaio 2026” sono sostituite dalle seguenti “1° gennaio 2036”.

Ne consegue che l'entrata in vigore della nuova disciplina IVA, già prevista per 1° gennaio 2026, viene prorogata di dieci anni, **fino al 1° gennaio 2036**.

E' così allontanata la tanto temuta nuova disciplina dell'imposta che avrebbe considerato le prestazioni e le cessioni di beni rese ai soci, associati e partecipanti dalle asd e ssd, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 633/1972, non più **“fuori campo IVA”** ma **esenti** dall'imposta con conseguenti onerosi adempimenti, finora non dovuti in quanto tutt'oggi, e, per effetto della disposizione recata dall'art. 6 in argomento, **fino al 1° gennaio 2036**, sussiste il regime di esclusione.

E' fuor di dubbio che, per effetto dell'art. 3 del D. L. n. 133 2024, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, la disposizione di proroga ha effetto non solo per le **asd** ma anche per le **ssd** senza fine di lucro.

Infatti il citato l'art. 3, ha previsto che le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, consentendo legislativamente l'esclusione dall'IVA anche alle ssd senza fine di lucro, cosa che l'originaria disciplina IVA non aveva disposto in precedenza.

Il successivo art. 7 del decreto di prossima pubblicazione in G. U., che detta disposizioni in tema di enti sportivi dilettantistici, stabilisce che all'art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole “le associazioni sportive dilettantistiche” sono sostituite dalle seguenti: le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36” e le parole “100 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “400.000 euro”.



Roma, 2 dicembre 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 22

Oggetto: Sport Bonus – Seconda finestra 2025 - Pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla procedura del beneficio fiscale - Scadenza adempimenti: 9 dicembre 2025 -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 34-2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 34 – 2025

Oggetto: Sport Bonus – Seconda finestra 2025 - Pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla procedura del beneficio fiscale - Scadenza adempimenti: 9 dicembre 2025 -

Il 27 novembre 2025 è stato pubblicato sul sito internet del Dipartimento per lo Sport l'elenco dei soggetti ammessi alla procedura del beneficio fiscale in oggetto che, quindi, potranno effettuare, ai sensi di quanto previsto dalla normativa, entro il prossimo **9 dicembre**, erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e riqualificazione di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

I soggetti beneficiari, entro il 9 dicembre 2025, dovranno:

- effettuare le erogazioni liberali tramite bonifico bancario, bollettino postale, carta di debito/credito/prepagata, assegni bancari e circolari;
- inserire in formato pdf e in un unico file all'interno della piattaforma (sezione "messaggi", icona "allegati"):
1) la quietanza di pagamento con causale "sport bonus 2025 - 2^a finestra.....(inserire il numero seriale assegnato)", da cui risultino visibili il CRO o il TRN;
- 2) la dichiarazione dell'avvenuta ricezione da parte dell'Ente beneficiario dell'erogazione liberale, redatta utilizzando l'apposito form.

Successivamente, il Dipartimento per lo Sport provvederà ad inoltrare all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei soggetti che hanno effettuato il bonifico secondo le modalità sopra indicate; sarà cura della stessa Agenzia inserire nei rispettivi cassetti fiscale gli importi dovuti.

Il Dipartimento per lo Sport, dopo la conferma da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'avvenuto inserimento degli importi dovuti nel cassetto fiscale, pubblicherà l'elenco dei beneficiari del credito d'imposta.

I soggetti beneficiari potranno utilizzare il credito d'imposta esclusivamente con compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 24, presentando il Mod. F 24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il Dipartimento per lo Sport, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del DPCM 30 aprile 2019 – Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019 - pubblica, sul proprio sito internet istituzionale, l'elenco degli ammessi al beneficio fiscale secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste fino all'esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna finestra.

Pertanto, i soggetti che pur avendo presentato domanda nei tempi previsti sulla relativa piattaforma, non hanno ricevuto l'autorizzazione all'erogazione liberale, e non sono ricompresi nella lista degli aventi diritto all'erogazione pubblicata sul sito istituzionale, sono stati esclusi dal beneficio in parola a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili, salvo diverse cause comunicate **via pec**.

Sul sito del Dipartimento sono riportati i seguenti allegati:

- l'elenco dei soggetti ammessi alla 2^a finestra 2025;*
- form per comunicazione avvenuta ricezione.*



Roma, 3 dicembre 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 23

Oggetto: Chiariimenti sulle disposizioni normative in materia di DASPO e gestione dei titoli di accesso e abbonamenti

Si trasmette, in allegato, la nota di cui all'oggetto, n. 555/ONMS/CNIMS/2025, pervenuta in pari data odierna del 3 dicembre 2025 dal Presidente dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
 OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Nr.555/ONMS/CNIMS/2025

Roma, *data del protocollo*

OGGETTO: Chiarimenti sulle disposizioni normative in materia di DASPO e gestione dei titoli di accesso e abbonamenti.

ALLE LEGHE SERIE A e SERIE B

MILANO

ALLA LEGA PRO

FIRENZE

ALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

ROMA

**ALLE LEGHE BASKET SERIE A e LEGA N. P.
e, p.c.**

BOLOGNA

ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE POLIZIA DI PREVENZIONE

ROMA

**ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO**

ROMA

**ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO LOGISTICI
E DELLA GESTIONE PATRIONIALE**

ROMA

Centro Elettronico Nazionale

NAPOLI

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

ALLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ROMA

ALLA FEDERBASKET

ROMA

Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta a questo Osservatorio in merito alla gestione dei titoli di accesso e degli abbonamenti nel caso in cui sopraggiungano requisiti ostativi, in particolare nell'ipotesi in cui il titolare sia raggiunto da un provvedimento di DASPO.

Al riguardo, anche sulla scorta di un approfondito e scientifico studio a cui ha dato corso l'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si ritiene:

- conforme alle vigenti disposizioni, ***non consentire ai soggetti destinatari di DASPO qualsiasi forma di commercializzazione*** del titolo di accesso alla manifestazione sportive;

- sensibilizzare le società sportive al rispetto dell'obbligo di ***annullare automaticamente, con contestuale rimborso, l'abbonamento o i titoli di accesso*** acquistati da un soggetto successivamente colpito da DASPO.

Le Leghe in indirizzo sono pregate di voler informare i club e le società di *ticketing* interessate.

Il Presidente
Impronta



DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - Stagione Sportiva 2025/2026

Allegato al C.U. 48 del 04/12/2025 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta

A seguito delle richieste pervenute e in conformità a quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico del 11 Luglio 2025, si riporta l'elenco delle deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste la possibilità di giocare nella fascia di età inferiore alla propria.

Cognome	Nome	Data di Nascita	Società	Categoria
VASILE	VERONICA	13/08/2010	A.S.D. PIEMONTE SPORT 1963	UNDER 14

F.I.G.C. – L.N.D. – S.G.S.
Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta



DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - Stagione Sportiva 2025/2026

Allegato al C.U. 46 del 27/11/2025 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta

A seguito delle richieste pervenute e in conformità a quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico del 11 Luglio 2025, si riporta l'elenco delle deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste la possibilità di giocare nella fascia di età inferiore alla propria.

Cognome	Nome	Data di Nascita	Società	Categoria
PARRIMUTO	NOEMI	14/09/2013	U.S.D. CARRARA 90	ESORDIENTI 1° ANNO
MOGLIA	MARTINA	30/12/2010	A.S.D. ACCADEMIA TORINO CALCIO	UNDER 15

F.I.G.C. – L.N.D. – S.G.S.
Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta